

Eugenio Dalmotto

DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE POSTE DELLA NUOVA REGOLA SULLA SCISSIONE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA POSTALE²
--

1. La sentenza n. 477 del 2002 - 1.1. Premessa sulle notifiche a mezzo posta - 1.2. Scissione del momento perfezionativo della notificazione: l'anticipazione della notifica per il solo notificante - 1.3. (Segue): il caso dei termini nell'interesse del notificato - 1.4. (Segue): la condizione risolutiva del perfezionamento - 1.5. (Segue): il bilanciamento degli interessi - 2. Gli sviluppi sul piano costituzionale - 2.1. Potenzialità espansiva della sentenza n. 477 del 2002 - 2.2. Notifiche postali nel processo tributario e in materia di ricorsi gerarchici: sospetta incostituzionalità - 2.3. Notifiche dirette dell'ufficiale giudiziario: dai dubbi di incostituzionalità - 2.4. (Segue): ... alla sentenza n. 28 del 2004 - 2.5. (Segue): ... e alla ordinanza n. 97 del 2004 - 2.6. Notifiche a mezzo posta al temporaneamente assente: implicito superamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite - 3. Primi problemi applicativi - 3.1. Termini di deposito decorrenti dalla notificazione di un atto: qual è il *dies a quo*? - 3.2 (Segue): il caso del termine per la costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo - 3.3. (Segue): il caso del termine per la costituzione in appello e in Cassazione - 3.4. (Segue): ... critica dell'interpretazione sfavorevole al notificante e soluzioni "caso per caso" - 3.5. (Segue): ... esame della posizione interpretativa che circoscrive l'anticipazione della notifica a quando ciò occorra ai fini del rispetto dei termini a carico del notificante - 4. Ulteriori problemi - 4.1. Mancato buon fine della notifica - 4.2. Utilizzo della posta per il deposito degli atti ai fini della costituzione nel giudizio tributario - 4.3. (Segue): ... e nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. 5. Oltre la materia giudiziale - 5.1. Notificazione di atti stragiudiziali amministrativi - 5.2. Notificazione degli atti stragiudiziali civili - 6. Conclusioni

1. La sentenza n. 477 del 2002

1.1. Premessa sulle notifiche a mezzo posta

Considerata la discesa in campo della Cassazione quale giudice remittente¹, vista la precedente giurisprudenza costituzionale in tema di notificazioni, tenuto conto dell'attuale contesto normativo, sulla costituzionalità delle notifiche effettuate tramite il servizio postale ci si attendeva una pronuncia importante: una pronuncia di quelle che lasciano il segno.

Non ha destato quindi eccessiva sorpresa il contenuto della sentenza 26 novembre 2002, n. 477, con la quale la Consulta, dichiarando illegittimo il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha affermato la seguente regola: la notifica postale si intende perfezionata, per il notificante, nella data in cui quest'ultimo ha consegnato l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e non già quando l'atto è pervenuto al destinatario².

Era ormai considerato inevitabile che in materia di notificazioni a mezzo posta il giudice delle leggi introducesse un nuovo assetto capace di contemperare gli opposti interessi, da un lato, del destinatario al non verificarsi di nessun effetto per lui pregiudizievole prima che l'atto gli sia divenuto effettivamente conoscibile, e dall'altro, di colui che richiede la notifica a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.

1.2. Scissione del momento perfezionativo della notificazione: l'anticipazione della notifica per il solo notificante

Ma vediamo più da vicino gli effetti della sentenza n. 477 del 2002.

Nel nuovo assetto bisogna distinguere tra notificante e notificato.

Per il notificato, continua a valere, come la stessa Corte costituzionale ha avuto cura di precisare, il principio del perfezionamento della notificazione unicamente alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

Per il notificante, la notifica per posta si intende invece eseguita nel momento in cui l'atto da notificare è stato affidato all'ufficiale giudiziario, e cioè non solo prima della consegna del plico al destinatario della notifica ma anche anteriormente alla spedizione. Quindi, chi chiede la notifica a mezzo posta non sconta più il rischio né dei ritardi del servizio postale, né degli eventuali ritardi (meno probabili ma che non potevano essere esclusi) dell'ufficiale giudiziario nel compimento delle attività prodromiche alla spedizione del plico. L'impugnazione delle sentenze, il reclamo contro i provvedimenti cautelari e camerali, l'opposizione a decreto ingiuntivo³, l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la proposizione dell'azione⁴, saranno **tempestivi** semplicemente rimettendo l'atto all'ufficiale giudiziario entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto, mentre la circostanza che l'atto venga portato con ritardo a conoscenza del suo destinatario non potrà riflettersi negativamente sul notificante.

1.3. (Segue): il caso dei termini nell'interesse del notificato

Il termine entro il quale l'atto sia portato a conoscenza del destinatario continua però a rilevare, per il notificante, quando sia posto nell'interesse del notificato.

Questo è il caso dei termini a difesa di almeno sessanta giorni che, ex art. 163 c.p.c., debbono essere concessi al convenuto tra la notificazione della citazione e l'udienza di comparizione⁵.

Come pure è il caso della notificazione dell'intimazione ai testimoni fatta ai sensi degli artt. 250 c.p.c. e 103 disp. att. c.p.c., che deve avvenire almeno tre giorni prima dell'udienza istruttoria. La norma è infatti volta alla tutela dell'interesse del notificato di poter organizzare, con congruo anticipo, il proprio passaggio al tribunale per rendere la testimonianza. Se pertanto la notifica dell'intimazione non si perfeziona nei confronti del destinatario almeno tre giorni prima dell'udienza e il teste non compare, la parte notificante decade dalla prova, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., senza che la nuova regola sulla scissione del momento perfezionativo, dettata dalla Corte costituzionale, possa salvaguardarla. Quando la tardività della notifica sia dipesa da fatto non imputabile al notificante, come quando vi sia stato un ritardo non prevedibile addebitabile all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, è peraltro da ritenere che il giudice possa rimettere in termini, ai sensi dell'art. 184 *bis* c.p.c. o 104, 2° comma, disp. att. c.p.c., la parte decaduta.

1.4. (Segue): la condizione risolutiva del perfezionamento

Ovviamente, la circostanza che per il notificante la notifica ora si perfezioni presentando l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario non significa che la notifica debba anche considerarsi definitivamente compiuta in quel momento e che l'interessato possa prescindere dal successivo suo esito.

Gli effetti del perfezionamento della notifica devono ritenersi infatti condizionati al buon fine della stessa, ossia al suo valido compimento⁶. Così, non gioverà al notificante aver tempestivamente consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario, qualora abbia chiesto di effettuare la notificazione presso un indirizzo che non abbia riferimento con i luoghi dove il destinatario deve essere cercato o presso un indirizzo che non sia stato rintracciato dall'agente postale. Né potrà giovare la notifica fatta al

soggetto sbagliato o a persona non abilitata a ricevere il piego.

Inoltre, per dare la prova che la notifica è stata compiuta, si dovrà seguire a depositare in giudizio la cartolina di ricevimento, che, secondo la giurisprudenza, costituisce il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna e quindi l'avvenuta notificazione postale⁷.

1.5.(Segue): il bilanciamento degli interessi

Tale essendo il sistema venutosi a strutturare, la pronuncia della Consulta, con cui le notificazioni a mezzo posta hanno raggiunto l'equilibrio appena descritto, suscita apprezzamento, perché attraverso il meccanismo della scissione temporale degli effetti del procedimento notificatorio protegge la posizione tanto del notificato quanto del notificante.

La protezione del notificante è addirittura migliore di quella che era stata domandata dal giudice remittente⁸. La sentenza che ha accolto la questione di costituzionalità non si è limitata, infatti, ad accordare al notificante la richiesta anticipazione del perfezionamento della notifica al momento della spedizione dell'atto, ma ha stabilito che la data della notificazione postale, pur continuando per il notificato ad essere quella della ricezione, divenga per il notificante quella dell'inoltro all'ufficiale giudiziario perché questi provveda agli adempimenti prodromici alla spedizione. Il notificante è stato così messo al riparo non solo delle decadenze dovute a ritardi postali ma anche da quelle dovute al ritardo dell'ufficiale giudiziario nel consegnare l'atto alle Poste per la spedizione.

Senonché, approfondendo l'analisi, emergerà che la decisione della Corte costituzionale non può certo essere definita come un traguardo definitivo nella materia delle notificazioni, costituendo piuttosto un punto di partenza per ulteriori riflessioni e ponendo non trascurabili problemi interpretativi, tanto da meritare un giudizio più articolato di quanto a prima lettura si sospetterebbe.

2. Gli sviluppi sul piano costituzionale

2.1. Potenzialità espansiva della sentenza n. 477 del 2002

La potenzialità espansiva, oltre il terreno degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, della legge n. 890 del 1982, dei principi affermati dalla sentenza n. 477 del 2002, era chiaramente apprezzabile sin dal giorno della sua emanazione.

Bastava esaminare la motivazione addotta dalla Consulta per giustificare il suo intervento additivo.

Secondo i giudici costituzionali, solo anticipando, per il notificante, la data della notificazione a quella della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, era possibile rispettare il principio, già affermato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di notificazioni all'estero (ma che per la sua portata generale non poteva non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta), secondo cui al notificante può essere fatto carico esclusivamente del compimento delle formalità che non sfuggono alla sua disponibilità⁹. Come si spiega nella sentenza, sarebbe stato palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ricollegare un effetto di decadenza al ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi ed estranei alla sua sfera di controllo, come l'ufficiale giudiziario o l'agente postale.

Ma se così è, ossia se la presa di posizione della Corte è stata indotta dall'esistenza di un principio generale, valevole per ogni modalità notificatoria, in base al quale gli effetti della notificazione debbono essere riconosciuti a vantaggio del notificante per effetto del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità di quest'ultimo, occorre trarne le conseguenze.

Ed è appena il caso di anticipare che le conseguenze che dovevano essere tratte erano nel senso dell'estensione del dispositivo della sentenza n. 477 del 2002 dalle notificazioni a mezzo posta

di cui all'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 verso tutte le altre ipotesi di notificazione contemplate dall'ordinamento.

2.2. Notifiche postali nel processo tributario e in materia di ricorsi gerarchici: sospetta incostituzionalità

Si inizi, anche per sgombrare il campo da ipotesi tutto sommato marginali, dalle notificazioni compiute a mezzo posta nel processo tributario e nella materia dei ricorsi gerarchici, dove si richiamano le forme di cui alla legge n. 890 del 1982.

Dalla sentenza n. 477 del 2002 discende, in primo luogo, la sospetta incostituzionalità del 5° comma dell'art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, nel processo tributario, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale (e dunque non solo quelle effettuate direttamente dalla parte, come consentito dal 3° comma dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche quelle effettuate a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario) si considera fatta, per il notificante, "nella data della spedizione", lasciando aperta la possibilità che una decadenza maturi a causa dell'evento, raro ma non impossibile, consistente nel ritardo dell'ufficiale giudiziario nello svolgere gli adempimenti di sua competenza e quindi nel recarsi alle Poste per la spedizione.

Più precisamente: l'incostituzionalità può essere ipotizzata se la notificazione nel processo tributario viene fatta a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario al quale sia stata avanzata la relativa istanza di notifica; ma se è la stessa parte a notificare direttamente, spedendo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto in plico senza busta (e così evitando l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario), la norma che ricollega gli effetti della notificazione alla spedizione non può essere considerata altro che una applicazione del principio di cui alla sentenza n. 477 del 2002, secondo il quale la notificazione si considera perfezionata, dal lato del notificante, quando questi abbia compiuto le formalità poste a suo carico¹⁰.

Discorso analogo pare attagliarsi alla notificazione a mezzo posta del ricorso gerarchico contro gli atti amministrativi, che, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, deve essere presentato all'organo competente consegnandolo direttamente, oppure "mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", ed in relazione a cui la legge dispone che quando "il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione": se l'invio a mezzo posta è fatto direttamente dalla parte (ed in questo caso non si può nemmeno parlare, a rigore, di notificazione), nessun problema di incostituzionalità può prospettarsi; se invece si passa attraverso l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, il quale a sua volta si rivolga all'agente postale, l'espressa previsione secondo cui la data di presentazione del ricorso è quella della spedizione (anziché quella della consegna all'ufficiale giudiziario) potrebbe suscitare dubbi di costituzionalità con riferimento alle decadenze eventualmente maturate in capo al notificante nell'intervallo tra la consegna all'ufficiale giudiziario e la spedizione.

Sia quanto alle notifiche nelle controversie tributarie sia quanto a quelle del ricorso gerarchico, la possibilità per la parte di utilizzare direttamente, senza alcuna intermediazione, il servizio postale, rende ad ogni modo poco frequente il ricorso all'ufficiale giudiziario e quindi, come in precedenza si avvertiva, non particolarmente assillanti i dubbi di costituzionalità.

Ciò spiega perché, in concreto, sulle questioni descritte non risultino pendenti ricorsi alla Corte costituzionale e perché appare scarsamente probabile che ne vengano instaurati a breve.

2.3 Notifiche dirette dell'ufficiale giudiziario: dai dubbi di incostituzionalità

Era invece sicuro che avrebbe avuto immediato rilievo pratico la questione delle notificazioni direttamente effettuate, senza rivolgersi all'agente postale, dall'ufficiale giudiziario.

Da subito era parso inaccettabile che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002, fosse riservato un trattamento peggiore alle notifiche eseguite per mani, senza l'intermediazione postale, dall'ufficiale giudiziario. Né sembrava razionalmente giustificabile il correlativo favore verso le notifiche a mezzo posta, che avrebbe potuto determinare un'impennata delle richieste di utilizzare il

servizio postale, in quanto i vantaggi di maggiore tempestività per il notificante sarebbero stati solo in parte compensati dal difetto rappresentato da un'asserita minore affidabilità del fattorino postale nelle operazioni di ricerca ed identificazione del destinatario del plico, che condizionano la validità della notificazione¹¹.

Perché mai la notifica a mezzo posta avrebbe dovuto esentare dal rischio dell'intempestività dovuta alla lentezza dell'ufficiale giudiziario o dell'agente postale mentre la notifica direttamente eseguita dall'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto scontare il pericolo che questi la compisse in ritardo?

E al di là dell'irragionevolezza del diverso trattamento, non era forse vero che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, della legge n. 890 del 1982, la Corte costituzionale si era richiamata ad un principio generale, riferibile ad ogni tipo di notificazione, e dunque non solo alle notificazioni a mezzo posta ma anche a quelle eseguite per mani dall'ufficiale giudiziario, secondo cui al notificante può essere fatto carico esclusivamente del compimento delle formalità che non sfuggono alla sua disponibilità?

Era evidente che, nel giro di non molto tempo, il giudice delle leggi si sarebbe trovato nella condizione di dover dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni sulle notificazioni direttamente eseguite dall'ufficiale giudiziario, nella parte in cui esse, in base all'interpretazione tradizionale, fossero da considerare perfezionate, per il notificante, non alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ma in date successive¹²: la data della ricezione da parte del destinatario ovvero, nel caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia da parte di quest'ultimo, la data della spedizione della raccomandata con cui il notificato viene avvertito che la copia dell'atto è stata depositata nella casa comunale¹³, o anche, nel caso di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la data del deposito di copia nella casa del comune e affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede¹⁴.

2.4. (Segue): ... alla sentenza n. 28 del 2004

Poteva tuttavia anche ritenersi che, per applicare i nuovi principi pure alle ipotesi appena menzionate, non fosse necessario un nuovo intervento della Corte costituzionale ma bastasse una semplice interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, che può essere operata da qualsiasi giudice¹⁵.

La Consulta, emanando la sentenza 23 gennaio 2004, n. 28¹⁶, ha ritenuto preferibile questa seconda soluzione. La Corte ha infatti stabilito che, per effetto delle sue precedenti pronunce, tra le quali, da ultima, la sentenza n. 477 del 2002, l'ordinamento processuale civile ha ormai recepito, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo cui la notifica deve considerarsi perfezionata in momenti diversi per il notificante e per il notificato e che, in particolare, essa deve ritenersi perfezionata per il notificante con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notifica stessa sono ricollegati rimane condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario. I giudici costituzionali hanno pertanto respinto, con una pronuncia interpretativa di rigetto¹⁷, la questione di legittimità costituzionale del disposto degli artt 139 e 148 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, ad avviso del giudice remittente¹⁸, il perfezionamento delle notifiche sarebbe stato previsto, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. La ragione del rigetto è la seguente: secondo la Corte, come si chiarisce nella motivazione della sentenza, «gli articoli 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 c.p.c. - adoperando a proposito dell'attività di notificazione i verbi “eseguire”, “fare”, “consegnare” ed altri di portata equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di

accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico». Ed a fronte di un dato normativo neutro non si potrebbe che concludere, ad avviso del giudice delle leggi, che “la regola generale della distinzione fra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni – non contenuta esplicitamente nelle norme citate – deve essere desunta da quella ormai espressamente prevista dall’articolo 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario”.

Per la Corte costituzionale, le norme sulle notificazioni dirette ad opera dell’ufficiale giudiziario vanno dunque interpretate, in linea con quelle sulle notificazioni tramite il servizio postale, nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della semplice consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

2.5. (Segue): ... e alla ordinanza n. 97 del 2004

Coerentemente con le affermazioni contenute nella sentenza n. 28 del 2004, la Consulta ha respinto, pronunciando l’ordinanza 12 marzo 2004, n. 97¹⁹, la questione di legittimità costituzionale sollevata²⁰ con riferimento alla data del perfezionamento della notificazione effettuata agli irreperibili ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Secondo i giudici costituzionali, infatti, non occorrendo ulteriori interventi per scolpire il principio in base al quale la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, resta irrilevante che in passato la giurisprudenza abbia ritenuto che il momento perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. fosse invece rappresentato, per il notificante, dalla data dell’inoltro della raccomandata, contenente l’avviso di notificazione, che l’ufficiale giudiziario spedisce dopo aver depositato la copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi.

2.6. Notifiche a mezzo posta al temporaneamente assente: implicito superamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite

Naturalmente, poi, non sono mai sorti dubbi, né ve ne sarebbe stato motivo, sulla circostanza che risultasse superata, senza necessità di una specifica pronuncia di illegittimità costituzionale, mancando un preciso riferimento legislativo ed essendo costruita su presupposti meramente interpretativi, la regola applicata dalle Sezioni Unite e dalla successiva giurisprudenza in tema di notificazioni a mezzo posta al temporaneamente assente, che già costituiva un significativo esempio di scissione tra notificante e notificato del momento perfezionativo della notificazione ma che non anticipava abbastanza, per il notificante, il tempo della notificazione²¹.

La ragione dell’assenza di incertezze è semplice: a seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, della legge n. 890 del 1982, la notificazione, ancor prima del momento del deposito del piego non ritirato presso l’ufficio postale, deve ritenersi compiuta, per il notificante, con la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto poi inoltrato con il servizio postale.

3. Primi problemi applicativi

3.1. Termini di deposito decorrenti dalla notificazione di un atto: qual è il *dies a quo*?

Oltre ad aver messo in moto la macchina degli incidenti di legittimità costituzionale, quasi certamente destinati a risolversi in altrettante pronunce di rigetto, visto che il giudice delle leggi ritiene che i principi affermati in relazione alle notifiche a mezzo posta abbiano valenza generale, immediatamente operativa nei confronti anche degli altri tipi di notificazione, la sentenza n. 477 del 2002 rischia di produrre, sul piano operativo, conseguenze forse inattese.

Tra di esse si prospettano assai gravi quelle che possono verificarsi quando l’attività di

notificazione si combini con una attività di deposito dell'atto notificato che debba a sua volta avvenire in un termine perentorio decorrente dalla notifica dello stesso²².

Bisogna infatti avvertire che l'anticipazione del momento del perfezionamento della notificazione pare in grado di operare come una sorta di Giano bifronte, nel senso che non necessariamente i suoi effetti debbono essere vantaggiosi per il notificante.

3.2 (Segue): il caso del termine per la costituzione in opposizione a decreto ingiuntivo

Scendendo alle ipotesi concrete, risultati precisi sembrerebbero ricavabili collegando l'anticipazione del momento perfezionativo della notifica, per il notificante, con la regola ricavabile dagli artt. 645 e 165 c.p.c., in base alla quale, a pena del passaggio in giudicato ex art. 647 c.p.c. dell'ingiunzione, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere iscritta a ruolo entro dieci giorni dalla notifica (o entro cinque in caso di termini dimidiati).

I risultati sono questi: d'ora innanzi, l'opponente pare, a rigore, doversi costituire, iscrivendo a ruolo la causa, entro dieci giorni (o cinque) da quando ha consegnato l'opposizione all'ufficiale giudiziario per la notifica e non da quando l'atto è stato recapitato al destinatario al termine della procedura di notificazione.

Nulla di strano, fin qui, né di particolarmente difficile da ottemperare, considerato che, anche a ritenere vietata l'iscrizione a ruolo sulla base di una semplice velina²³, per iscrivere la causa a ruolo non bisogna attendere, se si notifica a mezzo posta, il lungo periodo occorrente per il ritorno dell'avviso di ricevimento. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 890 del 1982, sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, dispone infatti che "la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo" con l'unica riserva che, qualora il convenuto non si costituisca, la causa non potrà essere messa in decisione se successivamente non sia stato allegato agli atti l'avviso di ricevimento. E poiché l'originale dell'atto, in attesa dell'avviso di ricevimento, è a disposizione per il ritiro necessario all'iscrizione a ruolo a partire da quando l'ufficiale giudiziario ha compilato la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia che presenta in busta chiusa all'ufficio postale per la spedizione (cfr. l'art. 3 della legge n. 890 del 1982), adempimento che può essere svolto in brevissimo tempo, anche solo cinque giorni per iscrivere la causa a ruolo dovrebbero essere sufficienti.

C'è però da considerare che le declaratorie di illegittimità costituzionale delle norme processuali hanno, al pari delle declaratorie di illegittimità costituzionale delle norme sostanziali, effetto dichiarativo e quindi sono, in sostanza, retroattive²⁴, come recentemente la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire²⁵, salvo il limite dei rapporti esauriti, delle statuizioni irrevocabili e delle intervenute preclusioni o decadenze.

Ciò significa che nei giudizi attualmente in corso, qualora la questione su cui incide non risulti passata in giudicato, la nuova regola affermata dalla Consulta potrà essere fatta valere²⁶.

Si avrà così il provvidenziale ripristino dei poteri da cui il notificante sia eventualmente decaduto in conseguenza di una notificazione tardiva, qualora la tardività derivi dall'applicazione della norma dichiarata incostituzionale e la decadenza non sia stata già definitivamente accertata.

Non mancherà tuttavia un singolare rovescio della medaglia: sarà possibile argomentare che nei procedimenti tuttora pendenti in cui l'opposizione sia stata iscritta a ruolo entro dieci giorni dalla consegna del plico al destinatario ma oltre i dieci dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in virtù dell'effetto dichiarativo e quindi sostanzialmente retroattivo delle sentenze della Corte costituzionale, le iscrizioni a ruolo siano state tardive e quindi i decreti ingiuntivi siano divenuti incontrovertibili!

È questo un effetto probabilmente non voluto dai giudici della Consulta, ma tant'è: la norma, una volta creata, si obiettivizza.

Insomma, l'intervento additivo della Corte, se da un lato rende sicuro l'opponente a decreto ingiuntivo che il ritardo dell'ufficiale giudiziario o dell'agente postale non potrà cagionare la tardività della sua opposizione, d'altro lato suggerisce di iscrivere a ruolo quest'ultima nel termine, più breve, di dieci giorni (o cinque) dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario anziché del recapito al destinatario, e consente di proporre, riponendo speranze nel suo accoglimento, l'eccezione di decreto passato in giudicato in tutte le opposizioni ancora pendenti per le quali l'iscrizione a ruolo sia avvenuta oltre il termine di legge calcolato dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

3.3. (Segue): il caso del termine per la costituzione in appello e in Cassazione

Lo stesso discorso vale relativamente al termine ex art. 347 c.p.c. per la costituzione dell'appellante nel giudizio di secondo grado.

Pure qui potrà avvenire che il termine di costituzione risulti ottemperato calcolando la sua decorrenza dal giorno della consegna all'appellato dell'atto di citazione in appello ma non prendendo a riferimento il momento della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario. Né potrà evitarsi di osservare che in caso di tardiva costituzione dell'appellante il gravame è, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., improcedibile²⁷ e, ex art. 358 c.p.c., non riproponibile dopo la declaratoria di improcedibilità, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza anche se non sono ancora decorsi i termini per impugnare.

Né cambia molto se si fa riferimento al termine, di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposta impugnazione, entro il quale chi ricorre in Cassazione deve, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., depositare a pena di improcedibilità il proprio ricorso nella cancelleria della Suprema Corte: come nelle ipotesi precedenti, potrà sostenersi che siano tempestivi solo i ricorsi depositati nei venti giorni dalla consegna all'ufficiale giudiziario e non anche quelli depositati nei venti giorni dalla ricezione dell'atto da parte del notificato²⁸.

3.4. (Segue): ... critica all'interpretazione sfavorevole al notificante

Certo, concludere che in taluni casi il processo dovrà essere chiuso in rito in conseguenza dell'applicazione retroattiva della nuova regola creata dalla Consulta non appare coerente con il principio secondo cui i cittadini debbono poter fare affidamento sulla certezza dell'ordinamento²⁹.

Non sembra auspicabile un generale pregiudizio per coloro che abbiano compiuto atti processuali osservando regole che poi sarebbero state dichiarate incostituzionali³⁰.

Per ovviare a tali inconvenienti si possono ipotizzare due diverse strade.

Una, piuttosto ardua, è di operare il tentativo di proporre la tesi secondo cui in materia processuale le sentenze della Corte costituzionale, pur avendo effetto dichiarativo dell'illegittimità, in pratica, data la peculiare struttura del processo, possono avere efficacia retroattiva solo nel procedimento nel quale la questione di costituzionalità sia stata sollevata

³¹.

L'altra è di dimostrare che il termine assegnato all'attore (e all'opponente a decreto ingiuntivo o all'appellante) dall'art. 165 c.p.c. per iscrivere a ruolo la causa decorre non da quando l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica ma da quando viene ricevuto dal destinatario.

Nemmeno questa seconda via, su cui ci si incamminerà, si presenta agevole.

Poiché l'art. 165 c.p.c. prescrive che il termine in esame decorre “dalla notificazione della citazione” e non “da quando il convenuto abbia avuto conoscenza, anche solo legale, della citazione notificatagli”, non parrebbe dubbio che l'attore notificante sia gravato dall'onere di iscrivere la causa a ruolo a partire dal momento in cui la notificazione si è, dal suo lato, perfezionata.

Non essendo diversamente specificato né dalla legge né dalla giurisprudenza costituzionale, pare infatti doversi ritenere che dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione discendano, indifferenziatamente, tanto effetti positivi, come ad esempio i riflessi della pendenza della lite o del tempestivo esercizio del potere di impugnare, quanto effetti potenzialmente negativi, come per l'appunto lo scattare dell'onere di costituirsi in causa nel termine fissato dall'art. 165³².

Sembrerebbe dunque inevitabile, sulla base del dato letterale dell'art. 165 c.p.c. e non apparendo lecito distinguere tra effetti positivi e potenzialmente negativi dell'avvenuta notifica, concludere che il termine per iscrivere a ruolo la causa deve decorrere dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario,

Può però sostenersi che, poiché la costituzione dell'attore ha, essenzialmente, due scopi, quello di indurre l'ufficio a designare il giudice istruttore e quello di permettere all'altra parte di consultare i documenti depositati in cancelleria contestualmente alla nota di iscrizione a ruolo, e poiché imporre l'iscrizione prima che la citazione sia giunta a conoscenza del destinatario si mostra superfluo per conseguire il primo fine e incongruente rispetto alla realizzazione dell'altro, parrebbe logico far decorrere il termine per la costituzione mediante iscrizione ruolo dal perfezionamento della notifica anche dal lato del convenuto notificato. In particolare, sembrerebbe sensato rilevare, quanto alla presa di contatto con l'ufficio, che tra il perfezionamento della notifica anche dal lato del destinatario della stessa e il giorno indicato in atto di citazione per la prima comparizione debbono intercorrere almeno sessanta giorni, che, anche detraendone dieci per l'iscrizione a ruolo, costituiscono un intervallo abbondante per permettere al presidente del tribunale di designare il giudice istruttore³³. È poi appena il caso di aggiungere, quanto alla messa a disposizione dei documenti allegati alla citazione, che questa attività non ha concreto significato se non a partire da quando il convenuto venga a conoscenza, ricevendo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, che contro di lui è stata intentata una causa.

Certo, il ragionamento è po' tortuoso, ma ricavare in via interpretativa che, anche dopo l'intervento della Corte costituzionale, il termine per l'iscrizione a ruolo decorra da quando la notifica si sia perfezionata anche nei confronti del destinatario dell'atto, consente di evitare un altro inconveniente pratico.

Ci si riferisce all'inconveniente di aver dovuto procedere, quando l'atto sia stato notificato a mezzo posta, alla costituzione in giudizio “al buio”, prima di aver saputo se la notifica chiesta all'ufficiale giudiziario sia giunta a buon fine. Non sarebbe certo piacevole aver dovuto iscrivere la causa a ruolo, pagando la relativa imposta unificata, in un momento inevitabilmente anteriore al ritorno della “cartolina” contenente le risultanze dell'attività dell'ufficiale postale, per poi scoprire che la notifica non è andata a buon fine o comunque non può considerarsi valida. Tanto più che, nei numerosi casi in cui la notifica si considera inesistente e non semplicemente nulla, non è possibile applicare il 1° comma dell'art. 291 c.p.c., secondo cui, quando il convenuto sia rimasto contumace, il giudice istruttore può impedire ogni decadenza fissando all'attore un termine per la rinnovare la notificazione.

In definitiva, dunque, parrebbe ragionevole far decorrere il termine di costituzione per l'attore, previsto in favore del convenuto (al quale deve garantirsi un congruo periodo di tempo, tra la notifica della citazione e il termine per la sua costituzione, per preparare le proprie difese, conoscendo il contenuto dal fascicolo di controparte), dal momento di perfezionamento della notifica al convenuto (o appellato), non avendo invece senso ancorarlo ad un momento anteriore (che potrebbe addirittura essere anteriore alla ricezione dell'atto da parte del convenuto stesso). E sembrerebbe opportuno non pretendere la costituzione

dell'attore (ed il pagamento del relativo contributo economico) in un momento che potrebbe risultare anteriore anche rispetto a quello di avvenuto perfezionamento della notifica (la notifica potrebbe non andare a buon fine o il convenuto potrebbe risultare deceduto, e l'attore, per questi o altri motivi, potrebbe decidere di non iscrivere più la causa a ruolo).

Quanto poi alla decorrenza del termine per la costituzione in Cassazione³⁴, può essere evocato anche un altro argomento, di carattere specifico e di per sé decisivo.

L'argomento è il seguente: ai sensi dell'art. 370 c.p.c., la parte contro la quale il ricorso in Cassazione è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente "entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso". Ritenendo che, in applicazione della sentenza n. 477 del 2002, il termine di venti giorni per il deposito del ricorso decorra da quando l'atto venga affidato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, il termine di venti giorni per la notifica del controricorso dovrebbe decorrere anch'esso, per un totale di quaranta giorni, derivante dalla somma di due termini di venti giorni, da quando il ricorrente ha proposto all'ufficiale giudiziario l'istanza di notifica del ricorso. Ma se fosse così, mentre il ricorrente potrebbe agevolmente assolvere all'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c. (ad esempio, chiedendo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 890 del 1982, la restituzione dell'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo anche se non è ancora tornata la cartolina di ricevimento), il convenuto non potrebbe invece proporre controricorso in tutti i casi (non infrequenti) nei quali il ricorso abbia impiegato più di quaranta giorni dalla consegna all'ufficiale giudiziario per giungere nella sfera di conoscibilità del destinatario.

3.5. (Segue): ... esame della posizione interpretativa che circoscrive l'anticipazione della notifica a quando ciò occorra ai fini del rispetto dei termini a carico del notificante

Le questioni in precedenza segnalate, da cui potrebbero discendere esiti di "strozzatura" dei tempi, forieri di non pochi problemi e di probabili insofferenze da parte degli operatori³⁵, possono, come si è visto essere affrontate isolatamente.

É peraltro da segnalare l'esistenza di un serio sforzo per coglierle unitariamente e risolverle con un respiro più ampio.

Ci si intende riferire a chi ha posto in luce come la ratio dell'intervento della Corte costituzionale fosse quella di anticipare il perfezionamento della notificazione per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario "al solo effetto di sancire, a vantaggio del notificante, l'osservanza di un termine" e non anche di anticipare tutti gli altri effetti sostanziali e processuali che la notificazione produce. In relazione a tali ulteriori effetti, verrebbe meno, infatti, la *ratio* alla base della pronuncia n. 477 del 2002 e di conseguenza la notificazione continuerebbe a perfezionarsi, per il notificante, nello stesso momento in cui si perfeziona per il destinatario dell'atto: se, come si afferma nella sentenza n. 477 del 2002, «è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere (...) dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al (...) notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale)», non vi è ragione di anticipare gli effetti della notificazione quando l'anticipazione non serva ad evitare "un effetto di decadenza"³⁶.

Sostenere che la *ratio decidendi* della sentenza n. 477 del 2002 (e quindi della sentenza n. 20 del 2004 come pure dell'ordinanza n. 97 del 2004) "delimita la portata della regola introdotta dalla Corte costituzionale, che non si risolve in un generale principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione"³⁷, bensì in un circoscritto effetto di anticipazione della notifica, operante solo quando si tratti di assicurare il rispetto di un termine posto dalla legge a carico del notificante, si pone però in contrasto con il dispositivo enunciato dai giudici costituzionali, secondo cui gli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, della legge n. 890 del 1982 sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedevano "che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario". Una

tale formula non sembra lasciare spazio per poter ritenere che, in realtà, l'anticipazione del perfezionamento della notificazione per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non si verifica a tutti gli effetti sostanziali e processuali che la notificazione produce, bensì al solo effetto di sancire, a vantaggio del notificante, l'osservanza di un termine.

Quanto meno, si deve convenire sul fatto che la limitazione della regola enunciata nel dispositivo della sentenza n. 477 del 2002, ricavata in via di interpretazione, non potrà vincolare i giudici ordinari, i quali potrebbero attribuire al dato testuale emergente dalla pronuncia della Corte la prevalenza sul riferimento alla (presumibile) volontà dei giudici costituzionali (qui in veste di veri e propri legislatori)³⁸.

E ciò, in un campo come quello delle notificazioni, dove il principio della certezza dovrebbe essere assicurato al massimo grado, non appare un risultato appagante³⁹.

La Consulta avrebbe operato meglio riproducendo, nel dispositivo della sentenza n. 477 del 2002, la formula ricavabile dall'art. 9, 2° comma, del regolamento comunitario 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (in vigore dal 31 maggio 2001), il quale permette l'anticipazione del perfezionamento della notificazione a vantaggio del notificante non in generale, ma solo "se, nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine".

Si sarebbe dovuto pertanto disporre l'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui non prevedevano "che, se un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".

D'altra parte, in un periodo di riforme processuali come l'attuale non può escludersi che la precisazione qui suggerita venga fatta propria dal legislatore, trasponendo nel codice di rito la formula adottata dal legislatore comunitario per le notificazioni all'interno dello spazio giuridico europeo⁴⁰.

4. Ulteriori problemi

4.1. Il mancato buon fine della notifica

Come si era detto illustrando il regime delle notificazioni a mezzo posta instaurato dalla sentenza n. 477 del 2002, e come ora gli stessi giudici costituzionali hanno esplicitato con la sentenza n. 28 del 2004⁴¹, il perfezionamento della notifica dal lato del notificante, pur avvenendo con il compimento delle formalità poste a suo carico, e cioè con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, è risolutivamente condizionato all'esito del procedimento di notificazione.

La notifica non potrà dunque retroagire i suoi effetti al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario nel caso in cui il destinatario risulti irrintracciabile sulla base delle indicazioni contenute nell'istanza di notificazione, dove risulti un indirizzo sbagliato o dati anagrafici non esatti o incompleti. Qualora quindi l'ufficiale giudiziario restituisca l'atto all'istante perché il destinatario della notifica è "sconosciuto al civico" o "sloggiato" o comunque non più residente o domiciliato nel luogo indicato per la notificazione, la notificazione potrà dirsi perfezionata, dal lato del notificante, solo nel momento in cui questi avanzi una seconda istanza di notificazione fornendo all'ufficiale giudiziario i dati necessari, esatti e completi. Il che non dovrebbe stupire: se la notifica non va a buon fine perché l'istante non ha indicato i dati esatti e completi per la notificazione (e si rende quindi necessaria una nuova notifica) l'anticipazione del momento di perfezionamento della notifica potrà operare solo a partire dalla seconda notifica, che dovrà essere effettuata per ovviare all'inesistenza della prima, alla quale, proprio in virtù della sua inesistenza, non pare ricollegabile alcun effetto.

Sul punto, potrebbe osservarsi che, nell'ipotesi in esame, la decadenza in cui il notificante sia eventualmente incorso dipende da una negligenza sua (e non dell'organo notificante) e che quindi non sembrano ricorrere quelle esigenze di tutela del diritto di difesa del notificante che hanno animato i giudici costituzionali nelle sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004.

D'altra parte, il fatto che notificazione non vada a buon fine non sempre dipende dalla negligenza di colui che propone l'istanza di notifica.

L'esperienza insegna che spesso l'ufficiale giudiziario attesta che il destinatario della notifica non è più residente o non ha più sede nel luogo dove l'istante lo ha indirizzato in base a ricerche diligentemente effettuate all'anagrafe o ai competenti uffici camerali.

In quest'ultimo caso, la parte che procede alla notifica, per non rischiare di incorrere in decadenze incolpevoli, potrebbe ricorrere a qualche inedita forma di cautela.

Una protezione potrebbe essere data dal fatto di proporre all'ufficiale giudiziario una istanza complessa di notificazione, da effettuarsi nel luogo di residenza o nella sede indicata nei certificati anagrafici o camerali prodotti all'ufficiale giudiziario o, in subordine, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con le modalità della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. In tal modo il notificante non dovrebbe proporre una seconda istanza di notifica, in caso di omesso perfezionamento della stessa al primo tentativo, e si potrebbe quindi ricollegare l'anticipazione degli effetti alla prima (ed unica) istanza di notifica.

In sostanza, si dovrebbe rivolgere all'ufficiale giudiziario una istanza articolata, né più né meno di quanto avviene in certi atti rivolti al giudice, in domande successivamente subordinate (ad es.: "si notifichi presso il luogo di residenza di cui all'allegato certificato anagrafico e in subordine, qualora il destinatario della notifica non risulti più residente nel luogo delle risultanze anagrafiche, con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c."). In tal modo, fallito il primo tentativo, l'ufficiale giudiziario non potrebbe restituire l'atto all'istante, ma dovrebbe procedere ex art. 143 c.p.c. e concludere il compito affidatogli. Considerando unitariamente il procedimento notificatorio, il perfezionamento della notificazione, andata a buon fine ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non dovrebbero sorgere ostacoli logici a considerare, dal lato del notificante, il compimento della notificazione retroagito al momento della formulazione dell'istanza contenente domande subordinate.

In alternativa, considerata anche la probabile resistenza degli ufficiali giudiziari ad accogliere ed eseguire istanze complesse di notificazione, si potrebbe pensare alla possibilità di presentare al banco della notifica due originali identici tra loro, chiedendo all'ufficiale giudiziario di notificare entrambi: uno con le modalità normali, l'altro ex art. 143 c.p.c. Se la notifica "normale" dovesse andare a buon fine, la parallela notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si dimostrerà inutile. Ma se il buon fine dovesse mancare, aver chiesto sin dall'inizio di notificare nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. sembrerebbe una mossa idonea a porre al riparo il notificante dal rischio di intempestività.

C'è tuttavia da considerare che né l'istanza complessa di notificazione né l'*escamotage* di presentare un doppio originale per la notificazione sono in grado di porre il notificante al riparo da eventuali errori dell'ufficiale giudiziario, dovuti alla sua negligenza o al caso fortuito, come quando, ad esempio, questi si rechi ad un indirizzo diverso da quello indicato nel certificato di residenza allegato all'istanza di notifica e sia quindi necessario procedere, non alla notificazione con le forme dell'art. 143 c.p.c., domandata in subordine, ma ad un nuovo accesso presso l'indirizzo corretto.

In tale ipotesi, l'anticipazione della notifica al momento della presentazione dell'istanza all'ufficiale giudiziario, che deve ritenersi condizionata al buon fine della notificazione, non opera, né il buon fine può essere assicurato dall'*escamotage* di chiedere sin dall'inizio, in subordine, la notificazione ex art. 143 c.p.c.

Potrebbe aiutare solo un rimedio *ex post*: una norma generale di rimessione in termini efficace non solo nei confronti delle decadenze verificatesi all'interno di un grado di un processo già pendente, come prevede l'art. 184 *bis* c.p.c., ma anche ai fini dell'esercizio

dell'azione nonché della proposizione delle impugnazioni⁴². Una norma di questo genere però, pur essendo stata auspicata⁴³, ora come ora non esiste⁴⁴.

4.2. L'utilizzo della posta per il deposito degli atti ai fini della costituzione nel giudizio tributario

Un altro campo in cui la sentenza n. 477 del 2002 non pare poter influire è quello, a proposito del quale si è ultimamente molto discusso, della costituzione in cancelleria nel giudizio tributario per mezzo della posta.

Nelle controversie tributarie, la fase introduttiva del processo è scandita, secondo quanto dispongono gli artt. 18 e segg. del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in due momenti.

Dapprima, il ricorso alla commissione tributaria competente dev'essere notificato, presentato o spedito alla controparte, cioè al pubblico ufficio che ha applicato il tributo.

Poi, entro trenta giorni, il ricorrente deve costituirsi, depositando, a pena di inammissibilità, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta (allegando fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo posta).

Sin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 546 del 1992, ci si è chiesti se la costituzione del ricorrente dovesse necessariamente avvenire per consegna manuale del ricorrente o se fosse invece consentito un deposito effettuato semplicemente tramite il servizio postale.

Trascorso un periodo di incertezza, la giurisprudenza è parsa consolidarsi nel senso che il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice tributario postulasse la consegna materiale dell'atto ad opera della parte istante o di un suo rappresentante e non fosse eseguibile mediante spedizione postale⁴⁵.

La Corte costituzionale, tuttavia, con la sentenza 6 dicembre 2002, n. 520⁴⁶, ha rovesciato l'assetto giurisprudenziale raggiunto, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 1° e 2° comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui non permetteva, secondo l'interpretazione affermatasi nel diritto vivente, l'utilizzo del servizio postale per il deposito degli atti ai fini della costituzione nel giudizio tributario.

Ciò ha fatto nascere un interrogativo circa il momento in cui il deposito può considerarsi perfezionato.

È lecito infatti domandarsi se la sua costituzione, che deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso alla controparte, possa considerarsi compiuta con la spedizione del plico alla segreteria della commissione tributaria adita anziché con la sua ricezione da parte del cancelliere.

Nel caso in esame parrebbero riproporsi le medesime sollecitazioni di tutela che hanno indotto i giudici costituzionali a stabilire, in applicazione dell'art. 24 Cost., che al notificante può imputarsi, ai fini del perfezionamento della notificazione, il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità.

C'è tuttavia da osservare che, mentre per determinate attività processuali l'intermediazione di soggetti terzi è necessaria, per il deposito del ricorso nella segreteria del giudice tributario il ricorrente può sempre costituirsi con consegna manuale all'ufficio deputato al ricevimento dei ricorsi. Sembrerebbe pertanto discutibile sostenere, in linea con la sentenza n. 477 del 2002, che l'art. 24 Cost. sia leso per il fatto che il ricorrente espone la sua costituzione al rischio del disservizio postale: in fin dei conti nessuno lo obbliga ad affidare a terzi una attività che potrebbe compiere direttamente, recandosi nella cancelleria della commissione tributaria a depositare il ricorso.

Né torna utile ricordare, sulla scia di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 28 del 2004, che l'ordinamento processuale civile ha ormai recepito, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo cui il perfezionamento della notifica avviene in momenti diversi per il notificante e per il notificato e che, in particolare, la notifica deve ritenersi perfezionata per il notificante con il compimento delle sole formalità a lui imputabili: quella resa ammissibile dalla sentenza n. 520 del 2002 non è una notificazione, ma una semplice spedizione postale operata in prima persona dalla parte, che in questo caso non deve passare attraverso l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

D'altra parte, non si può ignorare che l'art. 134 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, sulle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato ed integrato con l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, laddove prevede che il ricorrente possa costituirsi nella cancelleria della Cassazione direttamente a mezzo della posta, senza necessità della consegna manuale o dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, espressamente dispone che il deposito si ha per avvenuto, "a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata".

Sarebbe certo irragionevole, sino a potersi addirittura ipotizzare la lesione dell'art. 3 Cost., pensare che nel giudizio tributario, dove non esiste una specifica disciplina sull'analoga questione della costituzione in primo grado e in appello, il deposito si abbia invece per avvenuto nella data in cui il plico venga ricevuto.

Prescindendo dalla pertinenza al caso di specie del richiamo all'art. 24 Cost. e del correlato principio della scissione del momento di perfezionamento delle notificazioni, deve pertanto ritenersi che, in virtù dell'applicazione analogica del 5° comma dell'art. 134 disp. att. c.p.c., ai fini della costituzione tempestiva faccia fede la data di spedizione degli atti alla segreteria della commissione tributaria, non quella di ricevimento degli stessi da parte della medesima⁴⁷.

4.3. (Segue): ... e nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie

Gli esposti ragionamenti possono essere applicati anche nella materia disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dove si pone il problema del rispetto del termine, previsto a pena di inammissibilità del ricorso, per il deposito dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative.

Pure quanto alla costituzione nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, da operare entro di trenta giorni dalla notificazione di quest'ultima all'ingiunto, si è infatti discusso se il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente potesse essere effettuato non solo presentandolo *brevi manu* al cancelliere ma altresì tramite spedizione postale.

Nonostante qualche posizione favorevole alla possibilità di assolvere l'onere tramite spedizione postale, la giurisprudenza si è presto consolidata nella direzione di ritenere che, in assenza di una specifica norma autorizzativa della possibilità di ricorrere alle Poste, la consegna diretta al cancelliere costituisca il necessario strumento, non suscettibile di equipollenti, per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale⁴⁸.

Tale contesto è stato innovato dalla Consulta, che, intervenendo su sollecitazione della Suprema Corte⁴⁹, con la sentenza 18 marzo 2004, n. 98,⁵⁰ ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non consentiva che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria potesse essere proposto a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato, in alternativa al deposito presso la cancelleria del giudice competente, con consegna "a mani" del cancelliere.

Si ripropone pertanto l'interrogativo, già sorto in relazione all'utilizzo della posta per il deposito degli atti ai fini della costituzione nel giudizio tributario, se la costituzione a mezzo posta del ricorrente possa considerarsi tempestivamente compiuta computando il relativo termine a decorrere

dalla spedizione del plico contenente il ricorso anziché a decorrere dalla sua ricezione.

Per quanto il giudice delle leggi abbia precisato che – “alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze di questa Corte n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 22 in esame”, è dubbio che, nella fattispecie, trovino applicazione i principi affermati dalla ricordata giurisprudenza costituzionale.

Come si è ricordato trattando del problema postosi in termini simili per il processo tributario, poiché nell'ipotesi in commento il ricorrente è libero di compiere direttamente il deposito, evitando così ogni rischio derivante dall'affidare a terzi parte dell'attività, nell'ipotesi in commento sembra difficile sostenere che l'art. 24 Cost. sia lesa per il fatto che il ricorrente espone la sua costituzione al rischio di disservizi che sfuggono alla sua possibilità di controllo. E poiché per effettuare il deposito non occorre una notificazione ma basta una semplice spedizione postale, con plico raccomandato, non sembra possibile neppure invocare la norma generale sulla notificazione degli atti che, a parere della Corte costituzionale, è ormai presente nel nostro ordinamento e che permette di ritenere anticipato il perfezionamento della notifica, dal lato del notificante, al momento del compimento delle sole formalità a lui imputabili.

Sembra pertanto preferibile, per giungere ugualmente alla conclusione della rilevanza, per la costituzione tempestiva, della data di spedizione del ricorso al cancelliere e non della data del ricevimento dello stesso, richiamare analogicamente, allo stesso modo in cui è stato richiamato in relazione al tema della costituzione nel giudizio tributario, l'art. 134 del r.d. n. 1368 del 1941, a tenore del quale la costituzione nella cancelleria della Cassazione direttamente a mezzo della posta si ha per avvenuta “a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata”.

5. Oltre la materia giudiziale

5.1. Notificazione di atti stragiudiziali amministrativi

La sentenza n. 477 del 2002 lascia poi aperto il terreno all'insorgere di parecchi altri dubbi.

Tra i maggiormente significativi c'è quello relativo all'ambito di applicazione della nuova regola sulla scissione del momento di perfezionamento della notificazione.

La domanda è se la declaratoria di incostituzionalità debba valere tanto per la notificazione degli atti del processo civile, penale e amministrativo, quanto anche per quella degli atti stragiudiziali, siano essi dell'autorità amministrativa come di privati⁵¹.

Il problema si pone, in primo luogo, nel settore amministrativo.

Ci si può chiedere, ad esempio, se il rispetto del termine decadenziale di centocinquanta giorni dall'accertamento, prescritto, a pena di estinzione della sanzione, per notificare ex art. 201 cod. strad. i verbali delle infrazioni stradali, oppure il rispetto del termine decadenziale di novanta giorni entro cui devono essere notificati, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i verbali di violazioni che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, debba valutarsi in base alla data di ricevimento del verbale da parte del responsabile o dal momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

Per lo meno in questi due casi, non parrebbe difficile rispondere che occorre guardare a quando l'autorità amministrativa ha consegnato all'ufficiale giudiziario le contestazioni da notificare⁵².

Non si dubita infatti che il 3° comma dell'art. 201 cod. strada, rinviando alle “norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”, e il 4° comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, richiamando “le disposizioni previste dalle leggi vigenti”, facciano riferimento alle

ordinarie regole notificatorie, e non si riesce quindi a scorgere ragioni ostative al dispiegarsi degli effetti della regola enunciata dalla Corte costituzionale.

5.2. Notificazione degli atti stragiudiziali civili

Il problema si pone però soprattutto nel caso di notificazione degli atti stragiudiziali civili, come l'accettazione dell'altrui proposta contrattuale, la messa in mora o l'interruzione della prescrizione⁵³.

Riguardo a ciò non si può ignorare che gli effetti della notificazione non sembrerebbero anticipabili al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, perché essi sono espressamente ricollegati dalla legge alla conoscenza che dell'atto abbia l'altra parte.

Siamo in altri termini di fronte ad atti "recettizi".

La cosa è evidente nel caso della conclusione del contratto.

Non può ritenersi che un contratto si sia concluso con la consegna all'ufficiale giudiziario, per la notifica a mezzo posta, di un atto di accettazione dell'altrui proposta, dal momento che per il 1° comma dell'art. 1326 c.c. «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte» e che per il 2° comma della medesima disposizione «l'accettazione deve giungere al proponente» (analogo discorso vale per la revoca dell'accettazione ex art. 1328, 2° comma, c.c.).

Ma questa linea argomentativa, come vale per la conclusione del contratto, dovrebbe valere pure ai fini dell'efficacia degli atti stragiudiziali di interruzione della prescrizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2943 c.c. (nonché ai fini della costituzione in mora ex art. 1219 c.c.): in forza dell'art. 1334 c.c., infatti, gli atti unilaterali, quale per l'appunto l'atto interruttivo della prescrizione, "producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".

D'altra parte, sarebbe scarsamente giustificabile, e quindi censurabile sotto il profilo della costituzionalità, che il notificante possa ottenere subito l'interruzione della prescrizione se, ai sensi del 1° comma dell'art. 2943 c.c., affida all'ufficiale giudiziario un atto la cui notifica sia idonea a determinare la pendenza di un giudizio, mentre debba aspettare il tempo occorrente per il recapito se, scegliendo la via consentita dall'ultimo comma dell'art. 2943 c.c., si limiti a notificare un atto stragiudiziale capace di costituire solamente in mora il debitore.

Un modo per recuperare l'equilibrio del sistema parrebbe allora quello di distinguere tra effetti processuali e effetti sostanziali della domanda giudiziaria: così, ad esempio, può ipotizzarsi che il giudizio inizi a pendere con la consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario perché lo notifichi, mentre la prescrizione del diritto vantato sia interrotta esclusivamente al momento del recapito dell'atto al destinatario.

Un altro modo potrebbe essere la declaratoria di incostituzionalità delle norme che, dettando la regola della recettizietà, prevedono che gli effetti della notificazione degli atti stragiudiziali debbano ricollegarsi alla conoscenza anziché alla consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto stragiudiziale da notificare. Sennonché, a questo punto si aprirebbe una sorta di vaso di Pandora. Ci si dovrebbe infatti domandare quale senso abbia differenziare il regime della notifica degli atti stragiudiziali da quello della loro semplice comunicazione per mezzo, ad esempio, di lettera raccomandata, a cui, in materia stragiudiziale, si ricorre normalmente con preferenza rispetto alla più formale notificazione. E dal momento che non si potrebbe trovare alcuna giustificazione razionale, sarebbe inevitabile assistere all'equiparazione tra notificazioni e semplici spedizioni postali.

6. Conclusioni

Tirando le fila, non si nega che il principio statuito dalla Corte costituzionale sia sacrosanto e pienamente condivisibile, come si è esclamato a ridosso del deposito in cancelleria della sentenza n. 477 del 2002⁵⁴.

Tuttavia, non si può tacere che l'adattamento del principio della scissione del perfezionamento della notifica potrà talvolta presentarsi difficoltoso e che, nelle pieghe delle varie interpretazioni, potranno nascondersi insidie non indifferenti per il notificante, come è apparso evidente per l'ipotesi del rispetto dei termini perentori di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o in appello.

Sarebbe dunque opportuno un intervento con cui, cogliendo l'occasione delle programmate riforme della legge processuale, il legislatore, mutuando la formula adottata dal regolamento comunitario n. 1348 del 2000, si preoccupasse di circoscrivere inequivocabilmente l'anticipazione della notifica a quando ciò occorra ai fini del rispetto dei termini a carico del notificante.

Inoltre, il caso del mancato buon fine della notifica dimostra che, con il nuovo sistema, non ogni pericolo di incorrere incolpevolmente in decadenze viene meno.

Continua pertanto a sentirsi la mancanza, alla quale prima o poi dovrà porsi rimedio, di un istituto generale di rimessione in termini, valido anche nell'articolazione tra i vari gradi di giudizio e per impedire prescrizioni e decadenze anche di ordine sostanziale.

Eugenio Dalmotto

È, con le necessarie integrazioni, la relazione tenuta all'incontro di studi organizzato per giovedì 20 febbraio 2003, al Palazzo di Giustizia di Torino, dall'Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata della Corte d'Appello, sulla "Scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario".

1 Per motivi processuali si resero necessarie due successive ordinanze di rimessione, il cui contenuto è peraltro analogo: v. Cass., 2 febbraio 2002, n. 1390, in *Foro It.*, 2002, I, 2443, con osservaz. di R. Caponi, e Id., 19 maggio 2000, n. 453, *ivi*, 2000, I, 2513, con nota di R. Caponi (entrambe le ordinanze sono inoltre in *Giur. It.*, 2003, 1549, con mia nota).

2 La decisione si può leggere in *Guida al Diritto*, 21 dicembre 2002, n. 48, 38, con nota di M. Gentile, in *Diritto e Giustizia*, 14 dicembre 2002, n. 44, 21, con nota di G. Giacalone, in *Giust.It. - Rivista Internet di Diritto Pubblico*, n. 11 del 2002, <http://www.giust.it>, con nota di G. Virga, in *Giur. It.*, 2003, 1549, con mia nota, oltre che in *Foro It.*, 2003, I, 13, con nota di R. Caponi, e su *Corr. Giur.*, 2003, 23, con nota di R. Conte, come pure in *Giur. Cost.*, 2002, 3980, e *ivi*, 2003, 1068, con nota di G. Basilico. Cfr. inoltre il commento di M. Campus, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle "formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante"*, in *Studium Iuris*, 685-698.

3 Può ritenersi dunque superato, per le opposizioni a decreto ingiuntivo notificate a mezzo posta e, come meglio si vedrà in seguito, anche per le opposizioni la cui notificazione sia stata eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, il problema che si è posto in relazione all'applicazione dell'art. 650 c.p.c., nel testo modificato da Corte cost., 20 maggio 1976, n. 120, che aveva dichiarato la disposizione costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva la possibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo quando l'intimato, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non avesse potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione nel termine fissato dal decreto. In proposito, ancora di recente, Cass., 21 giugno 2002, n. 9081, in *Giur. It.*, 2003, 455, riconfermando la propria giurisprudenza (v. Cass., 3 agosto 1990, n. 7830, in *Mass. Giur. It.*, 1990, 923) aveva affermato l'inapplicabilità della disposizione quando l'inosservanza del termine perentorio stabilito per la proposizione dell'opposizione tempestiva contro il decreto ingiuntivo si fosse verificato in conseguenza dell'impedimento o della colpevole negligenza dell'ufficiale giudiziario nel compiere la notifica dell'atto consegnatogli in tempo utile per effettuare la

notifica.

4 In relazione a quest'ultimo caso è da ricordare come spesso la legge sottoponga la possibilità di agire in giudizio a termini di decadenza. Così avviene per l'azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c., per la revoca della donazione ex art. 802 c.c., per l'impugnazione di una delibera assembleare ex art. 2378 c.c. ed in altri casi ancora. Sotto un diverso profilo si può menzionare anche il termine fissato dall'art. 669 *novies* c.p.c. per l'inizio del giudizio di merito, al cui mancato rispetto consegue l'inefficacia del provvedimento cautelare concesso *ante causam*.

5 Gli effetti di una notifica tardiva che non consenta di rispettare i termini dettati dall'art. 163 c.p.c. non sono comunque drammatici, posto che, ai sensi del nuovo testo dell'art. 164 c.p.c., la loro violazione comporta una nullità dell'atto di citazione sanabile *ex tunc* con la rinnovazione dell'atto stesso.

6 Per la medesima opinione v. R. Conte, *Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, legge n. 890 del 1982: una "rivoluzione copernicana"?*, in *Corr. Giur.*, 2003, 27, secondo il quale "il perfezionamento della notificazione è comunque da intendersi *sub condicione*" e cioè sotto la condizione del valido compimento della stessa. In proposito, v. anche M. Campus, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle "formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante"*, in *Studium Iuris*, 691 e segg., part. 693 e segg., che sottolinea come "al momento dell'esaurimento delle formalità imposte al notificante, rappresentato dall'atto di impulso, l'iter perfezionativo della notificazione è ancora ben lungi dall'essere esaurito, in particolare mancando tanto la fase di trasmissione e consegna quanto quella di documentazione delle attività compiute" e che, pertanto, l'anticipazione di alcuni effetti della notifica al momento della formulazione dell'istanza di notificazione all'ufficiale giudiziario si ha subordinatamente al fatto che la notifica non si rilevi successivamente "giuridicamente o, prima ancora, materialmente inesistente".

7 Nel senso che l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dal 3° comma dell'art. 4 della legge n. 890 del 1982 (la c.d. cartolina verde), costituisca l'unico documento capace (salva l'ipotesi di rilascio da parte dell'ufficio postale di un duplicato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in caso di smarrimento) di provare l'eseguita notificazione per mezzo del servizio postale, provando sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona che ha ricevuto il plico, con la conseguenza che la sua mancata produzione in giudizio comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione, v. Cass., 4 gennaio 2002, n. 70, in *Mass. Giur. It.*, 2002, 8, e in *Foro It.*, 2002, I, 1792; Id., 28 marzo 2001, n. 4559, in *Mass. Giur. It.*, 2001, 379; Id., 4 febbraio 1999, n. 965, *ivi*, 1999, 147 e seg.; Id., 2 febbraio 1995, n. 1242, *ivi*, 1995, 173; Id., 21 maggio 1992, n. 6146, *ivi*, 1992, 537, e in *Giust. Civ.*, 1993, I, 1278; Id., 6 marzo 1995, n. 2572, in *Mass. Giur. It.*, 1995, 334; Id., 9 novembre 1994, n. 9328, *ivi*, 1994, 881; Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 658, in *Giust. Civ.*, 1994, I, 2370; Cass., 26 maggio 1994, n. 5141, in *Mass. Giur. It.*, 1994, 462 e seg.; Id., 8 aprile 1994, n. 3303, *ivi*, 1994, 292; Id., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1605, *ivi*, 1989, 238; Id., 7 aprile 1988, n. 2746, in *Arch. Civ.*, 1988, 1066; Id., 23 marzo 1988, n. 2536, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 1988, 608; Id., 19 maggio 1987, n. 4547, in *Mass. Giur. It.*, 1987, 728; Id., 29 giugno 1985, n. 3899, *ivi*, 1985, 746 e seg.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 890 del 1982, la giurisprudenza riteneva, analogamente, che l'avviso di ricevimento, di cui all'art. 177 r. d. 18 aprile 1940, n. 689, fosse il solo documento a fare piena prova dell'eseguita notificazione: v. Cass., 13 luglio 1981, n. 4541, in *Mass. Giur. It.*, 1981, 1141; Id., 14 aprile 1981, n. 2246, *ivi*, 1981, 608.

8 Il giudice *a quo* era, come si è accennato in apertura, la Suprema Corte.

9 In sede di sindacato di costituzionalità, la regola secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante con il tempestivo compimento delle formalità a questi imposte e dunque prima che per il destinatario, per il quale ha rilievo l'arrivo dell'atto nella sua sfera di conoscibilità, è stata enunciata per la prima volta da Corte cost. 3 marzo 1994, n. 69, in *Foro It.*, 1995, I, 2336, e in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1994, I, 399, con nota di G. Campeis e A. De

Pauli, con riferimento al termine per la notificazione all'estero del sequestro, di cui all'abrogato art. 680 c.p.c.

Che tale regola avesse valenza generale era stato in seguito chiarito, sempre in tema di notificazioni internazionali, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 669 *octies* c.p.c. nella parte in cui concede trenta giorni dall'emanazione del provvedimento cautelare per instaurare il giudizio di merito senza prevedere un termine più ampio quando l'atto introduttivo debba essere notificato all'estero, da Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 358, in *Foro It.*, 1997, I, 1006, con nota di B. Gambineri, e in *Giur. It.*, 1997, I, 448, con nota di M. De Cristofaro.

10 Correttamente, C. Delle Donne, *La Consulta ed il perfezionamento della notifica per il notificante: il cerchio (finalmente) si chiude?*, in www.giustamm.it, n. 2, 2004, § 2, ora, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*, in corso di stampa su *Giur. It.*, 2004, § 2, ha puntualizzato che “se la spedizione dell'atto si inserisce nell'iter notificatorio, e quindi è il segmento di una sequenza imputabile a soggetti estranei alla parte, essa è inidonea a far decorrere i termini collegati al suo perfezionamento. Ma se invece è concepita, dalla norma di riferimento, proprio come imputabile alla parte, all'interprete non solo non è dato censurarla, ma non resta che considerarla quale applicazione” del principio affermato nella sentenza n. 477 del 2002.

11 Secondo G. Saporito, *Notifiche, effetti a tutto campo*, in *Il Sole/24 Ore*, 28 novembre 2002, 29, l'effetto della decisione della Consulta sarebbe stato appunto quello di incentivare il ricorso alle notifiche postali.

12 Nel senso che i principi affermati dalla Consulta con la declaratoria di illegittimità degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, della legge n. 890 del 1982 avrebbero portato, in breve, “alla rimessione di fronte alla Corte costituzionale di tutte le norme che, con riferimento al procedimento notificatorio quali ne siano le concrete modalità applicative, non prevedono che i relativi effetti si producano per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento dell'effettiva ricezione dell'atto stesso ovvero di altro evento che, nel rispetto della posizione di questo, sia normativamente equiparato alla ricezione”, v. M. Gentile, *Passa il principio di scissione degli effetti tra attori e destinatari dell'atto giuridico*, in *Guida al Diritto*, 21 dicembre 2002, n. 48, 43; e il mio, *La corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi*, in *Giur. It.*, 2003, 1556 e seg.

13 Nel senso che ex art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia, la notificazione debba intendersi compiuta nel momento in cui, avvenuto il deposito dell'atto presso la casa comunale ed affisso il relativo avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, sia stata spedita a quest'ultimo una lettera raccomandata contenente la notizia del deposito nella casa comunale, mentre restano irrilevanti le successive vicende della consegna di tale raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento dallo stesso o da altra persona legittimata, v. Cass., 17 giugno 1999, n. 6065, in *Foro It.*, 2000, I, 171; Id., 29 aprile 1999, n. 4307, in *Mass. Giur. It.*, 1999, 513; Id., 5 luglio 1997, n. 6060, *ivi*, 1997, 597; Id., 5 giugno 1996, n. 5258, *ivi*, 1996, 477; Id., 27 giugno 1994, n. 6187, *ivi*, 1994, 573, in *Giust. Civ.*, 1995, I, 1034, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, 400, e in *Foro It.*, 1995, I, 866; Id., 14 giugno 1994, n. 5760, in *Mass. Giur. It.*, 1994, 528; Id., sez. un., 14 marzo 1991, n. 2714, *ivi*, 1991, 236; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 1991, n. 227, in *Cons. Stato*, 1991, I, 413; Id., sez. V, 28 settembre 1989, n. 572, in *Foro Amm.*, 1989, 2391 e seg.; Cass., 3 marzo 1989, n. 1192, in *Mass. Giur. It.*, 1989, 175; Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 1988, n. 54, in *Foro Amm.*, 1988, 106; Cass., 26 gennaio 1988, n. 687, in *Mass. Giur. It.*, 1988, 104; App. Milano, 15 gennaio 1988, in *Foro Padano*, 1989, I, 317; Cass., 5 giugno 1987, n. 4914, in *Mass. Giur. It.*, 1987, 780 e seg.; Id., 28 gennaio 1987, n. 801, *ivi*, 1987, 139; Id., 26 settembre 1986, n. 5785, *ivi*, 1986, 985 e seg.; Id., 4 giugno 1985, n. 3317, *ivi*, 1985, 638; Id., 10 febbraio 1984, n. 1022,

ivi, 1984, 208 e seg.; *Id.*, 4 maggio 1982, n. 2764, *ivi*, 1982, 689; *Id.*, 5 novembre 1981, n. 5825, *ivi*, 1981, 1449 e seg., in *Foro It.*, 1982, I, 418, e in *Giust. Civ.*, 1982, I, 431; *Id.*, 5 gennaio 1981, n. 19, in *Mass. Giur. It.*, 1981, 6; *Id.*, 23 maggio 1980, n. 3409, in *Foro It.*, 1981, I, 2537, con osservaz. di L. Lotti.

14 Nell'ipotesi prevista dall'art. 143 c.p.c., sulla notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a destinatari di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (a cui, in virtù del richiamo contenuto nel terzo ed ultimo comma dell'art. 143, come sostituito dalla legge 6 febbraio 1981, n. 42, va aggiunto il caso, regolato dai primi due commi dell'art. 142, della notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica, qualora risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali), secondo l'interpretazione prevalente, la notificazione, per quanto riguarda il notificante, deve ritenersi perfezionata nel momento in cui sono state compiute le formalità di cui ai primi due commi dell'art. 143 c.p.c., indipendentemente dal decorso dei venti giorni di deposito della copia nella casa comunale previsti dall'ultimo comma (invece indispensabile perché la notificazione possa dirsi eseguita anche nei confronti del destinatario): sulla scissione del momento perfezionativo della notificazione ex 3° comma dell'art. 143, nel caso di notifiche a persone irreperibili (e nel caso assimilabile di notifiche a persone all'estero quando manchino convenzioni internazionali o sia impossibile avvalersene), v. Pret. Benevento, 2 novembre 1988, in *Arch. Civ.*, 1989, 295; Cass., 28 giugno 1988, n. 4365, in *Mass. Giur. It.*, 1988, 586 e seg.; e, per la situazione anteriore alla legge n. 42 del 1981, che ha modificato l'ambito di operatività dell'automatismo del 3° comma dell'art. 143, ma ha mantenuto invariato l'automatismo in sé (che continua ad essere quello secondo cui "la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte"), v. Cass., 25 giugno 1981, n. 4129, in *Foro It.*, 1981, I, 2172; *Id.*, 20 agosto 1980, n. 4947, in *Mass. Giur. It.*, 1980, 1220 e seg.; *Id.*, 16 luglio 1975, n. 2797, in *Giust. Civ.*, 1975, I, 1865; *Id.*, 20 febbraio 1975, n. 658, in *Giur. It.*, 1976, I, 1, 476; *Id.*, 15 novembre 1974, n. 3645, in *Mass. Giur. It.*, 1974, 932 e seg.; *Id.*, 26 agosto 1971, n. 2581, in *Riv. Legisl. Fisc.*, 1972, 1138; *Id.*, 10 aprile 1970, n. 984, in *Mass. Giur. It.*, 1970, 428 e seg.; *Id.*, 22 novembre 1969, n. 3808, in *Giust. Civ.*, 1970, I, 898; Trib. Salerno, 15 giugno 1964, in *Riv. Dir. Proc.*, 1964, 654, con nota di G. Tarzia; Cass., 25 ottobre 1963, n. 2826, in *Foro It.*, 1964, I, 555; *Id.*, 19 giugno 1962, n. 1559, in *Giust. Civ.*, 1963, I, 625; *Id.*, 23 luglio 1955, n. 2379, in *Foro It.*, 1956, I, 920; *Id.*, sez. un., 11 ottobre 1954, n. 3554, in *Giust. Civ.*, 1954, I, 2338. A parere della citata giurisprudenza, l'atto di notifica è perfetto, e produce i suoi effetti nei confronti della parte notificante, quando siano state esaurite le prescritte formalità, mentre, per il notificato, vale l'ulteriore margine di venti giorni che in via eccezionale l'ultimo comma dell'art. 143 gli concede per equilibrare la posizione particolarmente deteriore in cui quest'ultimo versa e che potrebbe fargli avere conoscenza dell'atto con notevole ritardo (*contra*, v. Cass., 8 maggio 1987, n. 4267, in *Mass. Giur. It.*, 1987, 673; e Cass. 11 gennaio 1992, n. 224, in *Dir. Giur. Agr.*, 1992, 86, *ibidem*, 284, con nota di P. Celebrin, in *Arch. Civ.*, 1992, 674, e in *Vita Notar.*, 1992, 576, che però deroga all'orientamento dominante solo apparentemente, dal momento che nella fattispecie la notificazione aveva ad oggetto una dichiarazione di riscatto agrario ossia una dichiarazione unilaterale di carattere sostanziale, che, in quanto atto recettizio, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. produce i suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza o quanto meno alla legale conoscenza del destinatario, e quindi, nel caso in esame, solo dopo il decorso dei venti giorni). In dottrina, nel senso prevalente anche in giurisprudenza, v. C. Punzi, *Delle comunicazioni e notificazioni*, in *Commentario al codice di procedura civile* a cura di E. Allorio, Libro I, Tomo II, Torino, 1973, 1505 e segg.; G. Tarzia, *Perfezione ed efficacia della notificazione a destinatari irreperibili o all'estero*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1964, 654 e segg.; F. Carnelutti, *Interpretazione dell'art. 143 ultimo comma c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1962, 599 e seg.; C. Punzi, *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano, 1959, 166 e seg.

15 In questo senso, con riferimento alle notificazioni eseguite direttamente dall'ufficiale

giudiziario, v. R. Conte, *Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, legge n. 890 del 1982: una "rivoluzione copernicana"?*, in *Corr. Giur.*, 2003, 27, al quale non parevano necessari nuovi interventi della Consulta, bastando una semplice interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, che può essere operata da qualsiasi giudice. Più in dubbio, invece, G. Basilico, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*, in *Giur. Cost.*, 2003, 1075, secondo cui sarebbe stato opportuno un intervento del legislatore per chiarire se la portata innovativa del dettato costituzionale fosse "suscettibile, o meno, di estensione al sistema delle notifiche che non avvengono a mezzo posta".

16 La decisione è pubblicata in *Diritto e Giustizia*, 14 febbraio 2004, n. 6, 70, con nota di C. Garuffi, in www.giustamm.it, n. 2, 2004, con nota di C. Delle Donne, in *Foro It.*, 2004, con nota di R. Caponi, ed è in corso di stampa su *Giur. It.*, 2004, con nota sempre di C. Delle Donne,

17 Come è noto, le sentenze interpretative di rigetto, a differenza di quelle di accoglimento, non hanno efficacia vincolante *erga omnes* ma possiedono mero valore persuasivo.

Su questa tipologia di sentenza, con cui la Corte respinge l'incidente di costituzionalità perché dal testo legislativo sottoposto al suo esame può ricavarsi una interpretazione, diversa da quella proposta dal giudice *a quo*, non in contrasto con la Costituzione, v. G.U. Rescigno, *Corso di diritto pubblico*, 6ª ed., Bologna, Zanichelli, 2001, 472 e seg.; G. Silvestri, voce "Legge (controllo di costituzionalità)", in *Dig. Disc. Pubbl.*, IX, Torino, Utet, 1994, 157 e seg.; G. Zagrebelsky, voce "Processo costituzionale", in *Enc. Dir.*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, 651-654, ora *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1988, 285-291.

18 Si trattava di Trib. Milano, sez. distaccata di Rho, che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale con ordinanza 3 gennaio 2003, in *Gazz. Uff.*, , prima serie speciale, n. 19 del 2003.

19 La pronuncia è in corso di stampa in *Giur. It.*, 2004.

20 La rimessione era stata operata da Giudice di pace Correggio, con ordinanza del 17 marzo 2003, in *Gazz. Uff.*, prima serie speciale, n. 27 del 2003.

21 Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nelle notificazioni a mezzo posta, in caso di temporanea assenza del destinatario ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in suo luogo, la notificazione dovesse ritenersi perfezionata, quanto al notificante, nel momento del deposito del piego, non potuto consegnare, nell'ufficio postale, e, quanto al destinatario, nel momento in cui il piego venga da lui ritirato durante la giacenza o comunque nel momento in cui si compie il decimo giorno di questa: così Cass., sez. un., 5 marzo 1996, n. 1729, in *Giur. It.*, 1996, I, 1, 1196, in *Foro It.*, 1996, I, 1234, in *Giust. Civ.*, 1996, I, 669, con nota di R. Murra, in *Corr. Giur.*, 1996, 648, con nota di R. Conte, e in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1997, I, 803, con mia nota, ed in seguito, nella stessa direzione v. Cass., sez. un., 14 aprile 2000, n. 137, in *Mass. Giur. It.*, 2000, 397; Id., sez. un., 12 giugno 1999, n. 321, *ivi*, 1999, 675; Id., 15 maggio 1998, n. 4915, *ivi*, 1998, 530; Cons. Stato, sez. VI, 17 ottobre 2000, n. 5541, in *Cons. Stato*, 2000, I, 2257.

In precedenza, esisteva un contrasto di giurisprudenza.

Nel senso che la notificazione a mezzo posta dovesse aversi per eseguita alla data del ritiro del piego (o di compiuta giacenza se il plico non viene ritirato), senza poter distinguere fra la posizione del notificante e quella del notificato, v. Cass. 24 dicembre 1993, n. 12782, in *Giur. It.* 1994, I, 1, 1318, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1994, I, 806, con nota di A. Gili, in

Giust. Civ., 1994, I, 3140, con nota di R. Murra, ed *ivi*, 1995, I, 2217, con osservaz. di E. Lombardi; Id., 16 febbraio 1991, n. 1662, in *Foro It.*, 1991, I, 2811, con osservaz. di G. Baldacci, in *Arch. Civ.*, 1991, 687, e in *Giust. Civ.*, 1991, I, 1455; Id., 7 agosto 1990, n. 7962, in *Rass. Adv. Stato*, 1990, I, 522, e in *Giur. Imp.*, 1990, 914; A. Levoni, *Nuove norme sulle notificazioni postali di atti giudiziari civili*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1983, 1502 e segg., part. nota 19 *bis*.

Nel senso invece che la notificazione a mezzo posta dovesse considerarsi perfezionata per il notificante nel momento del deposito in giacenza del piego e per il notificato nel momento del ritiro dello stesso ovvero in quello della compiuta giacenza, v. Cass. 27 aprile 1994, n. 4015, in *Giust. Civ.*, 1994, I, 3140, con nota di R. Murra, ed *ivi*, 1995, I, 2217, con osservaz. di E. Lombardi; Id., 2 aprile 1992, n. 4008, in *Mass. Giur. It.*, 1992, 337; Id., 22 novembre 1991, n. 1991, n. 12542, *ivi*, 1991, 1099; P. Biavati, «Art. 8», in *Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*, commentario a cura di P. Biavati e F. Carpi, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1983, 1055 e segg.; G. Vacirca, *Prime riflessioni sulla nuova legge in materia di notificazione di atti a mezzo posta*, in *Foro Amm.*, 1982, I, 2317.

22 Lo rileva anche G. Basilico, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*, cit., 1074, a cui avviso in questi casi “i termini del deposito soggiacciono alle nuove regole” e quindi subiscono una anticipazione rispetto a quando la notifica si è effettivamente perfezionata.

23 Secondo logica, la costituzione effettuata inserendo nel fascicolo la cosiddetta velina, anziché l'originale dell'atto notificato, dovrebbe costituire una semplice irregolarità, priva di conseguenze pregiudizievoli. Lo scopo della produzione dell'originale è infatti solo quello di consentire al giudice di verificare la regolarità della notificazione. E questa attività non solo non sembra necessaria quando l'altra parte si sia tempestivamente costituita, sanando eventuali nullità della notificazione, ma comunque può avvenire anche quando l'originale venga esibito in seguito, dopo la scadenza dei termini per iscrivere la causa a ruolo. Tuttavia, Cass., 1° giugno 2000, n. 7263, in *Giur. It.*, 2001, 907, in *Giust. Civ.*, 2001, I, 1051, e in *Foro It.*, 2001, I, 813, ha precisato che “la costituzione dell'attore, per essere efficace, implica il deposito in cancelleria dell'originale dell'atto di citazione”, traendone la conseguenza che l'iscrizione a ruolo della causa accompagnata dal deposito di una mera copia o “velina” dell'atto introduttivo anziché dell'originale non impedisce le decadenze ricollegate ad una costituzione mancata o tardiva.

Pare pertanto dubbia, alla luce di questo, pur criticabile, orientamento della Suprema Corte, la prassi, diffusa in taluni uffici giudiziari, di iscrivere a ruolo la causa sulla base di una velina dell'originale dell'atto di citazione, da sostituire con l'originale notificato quando questo sia stato restituito alla parte dall'ufficiale giudiziario che ha compiuto la notifica: prassi che G.P. Califano, *Notificazione della citazione ... già iscritta a ruolo*, in *Giur. It.*, 1994, I, 2, 1135-1139, attribuisce ad alcuni uffici giudiziari del foro napoletano e che a mia volta ho visto diffusa a Torino e a Milano. Pure a Genova, l'iscrizione a ruolo sulla base di velina è frequente, come testimoniano Trib. Genova, 20 novembre 2002, e Id., 3 giugno 2002, in *Giur. It.*, 2003, 2083, con nota di Curti.

Sul punto è ad ogni modo probabile l'intervento del legislatore. In particolare, l'art. 6 del ddl. C. 2229, di iniziativa governativa, recante “Modifiche urgenti al codice di procedura civile”, nel testo risultante dall'unificazione con i ddl. C. 538, C. 672, C. 1508, C. 2092, e C. 2302, di iniziativa parlamentare, attualmente in discussione alla Commissione Giustizia della Camera, prevede che al 1° comma dell'art. 165 c.p.c. sia aggiunto il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione», ponendo così termine ad ogni incertezza circa la legittimità dell'iscrizione a ruolo sulla base di una semplice velina.

24 L'orientamento assolutamente prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, riconosce, salvo il limite dei rapporti esauriti, delle statuizioni irrevocabili e delle preclusioni o decadenze, la retroattività delle sentenze dichiarative dell'incostituzionalità di norme processuali: sull'efficacia temporale delle sentenze di accoglimento v. da ultimi, in generale, A. Ruggeri, A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2001, 211-220; T. Martines, *Diritto costituzionale*, 8^a ed., Milano, Giuffrè, 1994, 588-591; G. Zagrebelsky, voce “Processo costituzionale”, in *Enc. Dir.*, XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, 629-

636, ora *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1988, 258-269; Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, *L'ordinamento costituzionale italiano*, Padova, Cedam, 1984, 384-387; specificamente per il processo civile, v. B. Capponi, *La legge processuale civile*, Torino, Giappichelli, 2001, 136 e segg., Id., *Appunti sulla legge processuale civile*, Torino, Giappichelli, 1999, 104 e segg., e, per il processo penale, O. Mazza, *La norma processuale penale nel tempo*, in *Tratt. di proc. pen.* diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, Milano, Giuffrè, 1999, 316 e segg.

[25](#) Il tema è tornato di attualità, proprio in materia di notificazioni a mezzo posta, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del meccanismo di notificazione postale al temporaneamente assente contemplato dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, pronunciata con la sentenza 23 settembre 1998, n. 346 (in *Giur. It.*, 1999, 1568, con nota di G. Balena, in *Foro It.*, 1998, I, 2601, con osservaz. di R. Caponi, in *Giust. Civ.*, 1998, I, 3005, e *ivi*, 1999, I, 2253, con nota di P. Fraulini, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1998, 825, con commento di G. Leccisi, in *Corr. Giur.*, 1998, 1428, con commenti di R. Caponi e di R. Conte), che si è riflessa su numerosissimi processi.

Nella fattispecie, dovendosi decidere se applicare la nuova regola creata dalla Corte costituzionale, i giudici civili hanno ripetutamente ribadito la regola del dispiegamento degli effetti della declaratoria anche nei confronti delle notificazioni effettuate prima della pronuncia di incostituzionalità, con conseguente sopravvenuta nullità delle stesse, con la sola salvezza delle situazioni ormai definite: v. Cass., 5 aprile 2001, n. 5039, Id., 14 novembre 2000, n. 14744, Trib. Lecce, 13 marzo 2000, Pret. Salerno, 30 marzo 1999, Pret. Palermo, 19 febbraio 1999, e Giudice di Pace Pisa, 18 settembre 2000, tutte in *Giur. It.*, 2002, 1175 e seg., con mia nota; Cass., 7 febbraio 2001, n. 1728, in *Mass. Giur. It.*, 2001, 137; Id., 7 giugno 2000, n. 7704, *ivi*, 2000, 699; Id., 10 maggio 2000, n. 5992, in *Foro It.*, 2000, I, 3533, con osservaz. di R. Caponi; Id., 3 maggio 1999, n. 4383, in *Mass. Giur. It.*, 1999, 521; Id., 13 febbraio 1999, n. 1203, in *Foro It.*, 2000, I, 173, con osservaz. di R. Caponi (queste ultime quattro decisioni possono essere lette anche in *Giur. It.*, 2001, 467, con mia nota); Trib. Modena, 26 febbraio 1999, ord., e Trib. Torino, 11 febbraio 1999, ord., entrambe in *Giur. It.*, 2000, 307. Ed anche la maggior parte delle pronunce della Cassazione penale ha riconosciuto l'efficacia retroattiva della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Consulta con la sentenza n. 346 del 1998, delle modalità previste dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 per la notificazione avvenuta a mezzo posta al temporaneamente assente, riconoscendo altresì che tale retroattività trova il limite delle situazioni esaurite, identificate con il passaggio in giudicato della sentenza o con il maturare di altra preclusione processuale come ad es. quella al rilievo delle nullità di ordine generale di cui all'art. 180 c.p.p. (v. Cass. pen., sez. I, 30 settembre 1999, n. 5283, Andreini, in *Cass. Pen.*, 2000, 2309, e in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2000, 46; Id., sez. V, 9 giugno 1999, n. 2902, Luca, in *Cass. Pen.*, 2000, 1749, e in *Giust. Pen.*, 2000, III, 442; Id., sez. III, 22 aprile 1999, n. 8516, Di Bernardo, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 1999, 521; Id., sez. V, 22 aprile 1999, n. 6384, in *Cass. Pen.*, 2000, 1749; Id., sez. III, 29 luglio 1999, n. 10598, Ferraro, in *Cass. Pen.*, 2000, 1750; Id., sez. V, 14 gennaio 1999, n. 2339, Giacquinta, in *Cass. Pen.*, 2000, 139; Id., sez. V, 6 novembre 1998, n. 1969, La Cava, in *Cass. Pen.*, 2000, 140).

Solo in poche sentenze la Cassazione penale, applicando rigidamente il principio *tempus regit actum*, ha ritenuto valida la notificazione eseguita a mezzo posta prima della sentenza n. 346 del 1998 senza l'osservanza delle formalità in seguito prescritte dalla Corte costituzionale (v. Cass. pen., sez. III, 9 luglio 1999, n. 11422, Milea, in *Cass. Pen.*, 2000, 3369; Id., sez. III, 27 maggio 1999, n. 9116, Cannone, in *Cass. Pen.*, 2000, 1750). Il contrasto, peraltro, è stato composto, nel senso dell'orientamento prevalente, da un recente intervento delle Sezioni Unite (v. Cass. pen., sez. un., 27 febbraio, dep. 8 maggio 2002, n. 17179, Conti, in *Guida al Diritto*, 3 Agosto 2002, n. 30, 63, con nota di V. Santoro).

[26](#) Nello stesso senso, v. R. Caponi, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il*

notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi, in *Foro It.*, 2003, I, 15.

27 Nel senso che nel rito riformato dalla novella del 1990, nell'ipotesi di tardiva costituzione dell'appellante, l'appello è affetto da improcedibilità, che va dichiarata d'ufficio e non è sanabile né ex art. 171, 2° comma, né ex art. 307 c.p.c., v. App. Trento, 2 agosto 2001, e Trib. Napoli, 15 giugno 2001, in *Giur. di Merito*, 2002, 1234 e seg. ed ora Cass., 23 luglio 2003, n. 11423, in corso di stampa su *Giur. It.*, 2004. In dottrina, per la medesima opinione, ossia che il nuovo testo dell'art. 348 c.p.c., ispirato ad un evidente *favor* per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non consente di evitare l'improcedibilità, se l'appellante non si costituisce in termini, per effetto della tempestiva o mancata costituzione dell'appellato, v. B. Lasagno, "Art. 54 legge n. 353 del 1990 (art. 348 c.p.c.)", in *Le riforme del processo civile*, a cura di S. Chiarloni, Bologna, Zanichelli, 1992, 447 e segg.; B. Sassani, "Art. 348 c.p.c.", in C. Consolo, F.P. Luiso, B. Sassani, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, Giuffrè, 1996, 396-398. Per l'incompatibilità dell'art. 171, 2° comma, c.p.c. con il rigoroso regime dell'improcedibilità dell'appello di cui all'art. 348 c.p.c., v. anche B. Ciaccia Cavallari, voce "Costituzione e contumacia", in *Dig. Disc. Priv.*, XVI (Appendice), 1997, 652 e seg., e nello stesso senso, ma per l'applicabilità dell'art. 307 c.p.c. quando nessuna delle parti si sia costituita in termini, v. G. Tarzia, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2002, 309-311; C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, II, 13ª ed., Torino, Giappichelli, 2000, 426, nota 11a.

28 Secondo G. Basilio, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*, cit., 1074, a seguito della sentenza n. 477 del 2002, il *dies a quo* del termine di venti giorni per il deposito in Cassazione "cadrà nel giorno in cui il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario perché provvedesse all'ultima delle notifiche, ancorché quel giorno non coincida affatto con quello in cui è avvenuta la ricezione dell'atto da parte dell'ultimo dei notificati".

29 Per altri inconvenienti della retroattività delle sentenze con cui sia dichiarata l'illegittimità costituzionale di norme processuali, specie quando siano in ballo interessi patrimoniali corposi o quando, come avviene in materia penale, occorra tenere da conto significative esigenze di difesa sociale, v. il mio *Incostituzionalità delle notifiche per compiuta giacenza dei verbali di accertamento ed effetto estintivo delle sanzioni comminate dal codice della strada*, in *Giur. It.*, 2002, 1177-1179, part. 1179.

30 La stessa dottrina che ammette l'efficacia retroattiva delle decisioni costituzionali non nasconde come tale conclusione sia "poco tranquillante", ponendo in crisi il principio del legittimo affidamento della parte processuale, che è riconosciuto dalla Corte costituzionale in relazione al fenomeno della successione nel tempo delle leggi processuali (v. in proposito Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525, in *Giur. It.*, 2001, con nota di A. Ronco, che ha dichiarato incostituzionale il 1° comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui il legislatore aveva operato l'interpretazione autentica di una norma sul luogo di notificazione delle impugnazioni nel processo tributario, realizzando effetti sostanzialmente retroattivi) e che "dovrebbe trovare ... spazio di applicazione anche in relazione al diverso fenomeno della dichiarazione d'incostituzionalità delle norme che regolano il processo": così B. Capponi, *La legge processuale civile*, cit., 142 e seg. Secondo A. Ronco, *Interpretazione autentica, retroattività della norma processuale, conflitti e disordine tra i poteri dello Stato, tutela dell'affidamento dei litiganti (con un cenno alla nozione di "giusto processo" costituzionalizzata dal nuovo art. 111)*, in *Giur. It.*, 2001, il canone dell'irretroattività trova ora aggancio nel nuovo art. 111 Cost., in tema di garanzie del "giusto processo", che imporrebbe l'immutabilità delle regole del gioco "all'interno di ogni singola partita o, quantomeno, prima di ogni specifica mossa". Il giusto processo predicato dal 1° comma del nuovo art. 111 Cost. esigerebbe "che le parti possano conoscere quali sono i requisiti, le modalità e gli effetti degli atti che si accingono a compiere; che, in altre parole, le regole del

gioco siano quanto mai precise e prefissate, cosicché la catena degli atti processuali possa articolarsi secondo una sequenza di anelli che siano stati collocati con coscienza ed intenzione dai soggetti dell'agire o del difendersi in giudizio”.

[31](#) Per alcuni spunti in senso contrario all'efficacia retroattiva *erga omnes* delle sentenze della Corte costituzionale quando esse siano relative a norme processuali, v. ad ogni modo il mio, *La corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi*, in *Giur. It.*, 2003, 1557 e segg.

[32](#) Questa ricostruzione trova conferma nell'insegnamento di Cass. 16 luglio 1975, n. 2797, in *Giust. Civ.*, 1975, I, 1865, e in *Giur. It.* 1977, I, 1, 335, con nota di G. Franchi, che, trovandosi a valutare la tempestività di una iscrizione a ruolo facendo riferimento al caso del doppio momento di perfezionamento della notificazione previsto in tema di notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ha ritenuto che il termine per la costituzione decorra per l'attore notificante dal compimento delle formalità di cui all'art. 143 c.p.c., senza che assuma rilevanza l'ulteriore termine di venti giorni previsto dall'ultimo comma del menzionato articolo per il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Secondo la Cassazione, in definitiva, quando vi è una scissione relativamente al perfezionamento della notifica, ai fini dell'iscrizione a ruolo occorre tener conto di quando la notificazione si è perfezionata in capo al notificante.

Non può essere dunque sostenuta la diversa opinione espressa (correggendo la posizione che lui stesso espressa, a commento di Cass., sez. un., 5 marzo 1996, n. 1729, in *Corriere Giur.*, 1996, 651, con riferimento ai termini di costituzione dell'attore a seguito del perfezionamento della notificazione a mezzo posta al temporaneamente assente) da R. Conte, *Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, 3° comma, legge n. 890 del 1982: una "rivoluzione copernicana"?*, in *Corr. Giur.*, 2003, 27 secondo cui l'anticipazione del momento in cui si perfeziona la notifica per l'attore non comporta un diverso computo dei termini per la sua costituzione, posto che l'art. 165 c.p.c., parlando di decorrenza del termine per l'iscrizione a ruolo "dalla notificazione della citazione al convenuto", lascerebbe intendere che occorre guardare al momento del perfezionamento nei confronti del destinatario della notifica e non a quello antecedente in cui la notifica stessa si è perfezionata per l'attore notificante (nel senso che il termine di costituzione dell'attore decorre "dal momento in cui si sia perfezionato l'iter di trasmissione dell'atto introduttivo", e, dunque, quanto alla previsione contenuta negli artt. 142 e 143 c.p.c., dal ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte, v. anche, ma quasi tutti apoditticamente, B. Ciaccia Cavallari, voce "Costituzione in giudizio", in *Dig. Disc. Priv.*, IV, 1989, 466; A. Saletti, voce "Costituzione in giudizio", in *Enc. Giur.*, X, Roma, Treccani, 1993, 2; A. Cerino Canova, *Dell'introduzione della causa*, in *Commentario del codice di procedura civile* diretto da E. Allorio, Torino, Utet, 1980, 374; G. Franchi, *Momento della notificazione a efficacia differita e tempi morti del processo*, in *Giur. It.*, 1977, I, 1, 335-336; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, Jovene, 1956, 19). In proposito basti osservare che nel codice di rito esistono altri passi in cui si parla di "notificazione al convenuto", ma non si è mai pensato che per questo motivo il rispetto dei termini correlati alla notificazione dovesse essere valutato con riferimento a quando la notificazione si è perfezionata per il destinatario della notificazione anziché per il notificante: ad es. sarebbe incongruo pensare che si debba fare riferimento al momento in cui la notificazione è perfezionata per il notificato anziché per il notificante nell'ipotesi contemplata dall'art. 370 c.p.c., che stabilisce che nel giudizio di Cassazione il controricorso è "da notificarsi al ricorrente" entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, o l'art. 645 c.p.c., che dispone che l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone "con atto di citazione notificato al ricorrente" entro quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento monitorio. Né appare convincente sostenere che il termine per l'iscrizione della causa a ruolo decorra solo da quando la notificazione si è perfezionata anche nei confronti del convenuto perché solo a partire da quel momento il giudizio si è instaurato ed ha perciò un

senso che vengano imposti termini acceleratori per farlo progredire verso la decisione (in questo senso, cfr. A. Saletti, op. loc. cit.; G. Franchi, op. loc. cit.): il procedimento, in realtà, inizia a pendere non appena la notifica si sia perfezionata dal lato dell'attore notificante, senza che sia necessario attendere il perfezionamento pure dall'altro versante.

[33](#) Per il 2° comma dell'art. 168 *bis* c.p.c. "la designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente".

[34](#) È da ricordare che la Suprema Corte (con la sentenza 17 luglio 2003, n. 11201, in corso di stampa in *Giur. It.*, 2004) si è di recente pronunciata sulla fattispecie, affermando che il principio statuito dalla Corte costituzionale, secondo cui la notifica si intende perfezionata, per il notificante, all'atto della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, e, per il destinatario della stessa, al momento della ricezione del plico, "per quanto riguarda il notificante, trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c.

Tale conclusione dovrebbe essere raggiunta, secondo la Cassazione, attraverso un duplice ordine di considerazioni.

La prima, che non appare corretta se si tiene presente che le sentenze di accoglimento della Consulta hanno la stessa forza delle norme di legge formale, è quella secondo cui "le sentenze additivo-sostitutive della Corte costituzionale trovano applicazione soltanto rispetto alla questione concretamente sottoposta al suo esame e in funzione della quale la Corte ha pronunciato". E poiché la sentenza non aveva ad oggetto il tema della previsione di improcedibilità dell'art. 369 c.p.c., ad avviso dei giudici di legittimità, il principio del perfezionamento della notifica, per il notificante, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non potrebbe valere ai fini del decorso del termine di costituzione in Cassazione.

La seconda considerazione, di per sé giusta ma forse non decisiva, è che, "perché l'onere del deposito del ricorso deve ritenersi dipendente dall'avvenuto perfezionamento della notifica per tutte le parti del giudizio e quindi anche per l'ultimo destinatario di essa, a mezzo della ricezione del plico (...) sarebbe irrazionale ritenere il notificante tenuto al deposito prima che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine, giacché, in caso contrario il deposito risulterebbe inutile".

[35](#) Così **C. Delle Donne, *La Consulta ed il perfezionamento della notifica per il notificante: il cerchio (finalmente) si chiude?***, in www.giustamm.it, n. 2, 2004, § 2.

[36](#) In questi termini, v. R. Caponi, *Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale)*, in *Foro It.*, 2004, 646 e seg.

[37](#) R. Caponi, op. loc. cit.

[38](#) In effetti, è sintomatico che già si registrino sentenze, come Trib. Locri, 19 febbraio 2003, in *Giur. di Merito*, 2003, 2438, che applicano il principio emergente da Corte cost. n. 477 del 2002, sulla scissione del perfezionamento della notifica, in maniera generalizzante, traendone la conseguenza che va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, per tardiva costituzione dell'appellante, ove questi si sia costituito dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di impugnazione, da considerarsi perfezionata con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

[39](#) Per conclusioni simili, cfr. C. Delle Donne, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*, in corso di stampa su *Giur. It.*, 2004, § 3, secondo cui, per quanto la vocazione degli interventi della Consulta sulla decorrenza degli effetti della notifica per colui che la

richiede sembri essere “quella di impedire che la prescrizione del diritto o la decadenza dal potere di azione o dall'esercizio di facoltà processuali precludano la piena gestione di questo mezzo garantito dalla Costituzione a chi intenda tutelare i propri diritti, pur non essendo imputabili alla parte che vi è incorsa”, non “è difficile tuttavia prevedere forti contrasti interpretativi, e tendenze, più o meno strumentali, ad allargarne o restringerne la sfera di operatività in relazione alle singole esigenze che si intendono di volta in volta proteggere”.

[40](#) Per il momento, tuttavia, l'art. 9 del d.d.l. S. 2430/XIV, recante “Modifiche al codice di procedura civile”, attualmente pendente al Senato, che trae origine dal d.d.l. governativo C. 2229/XIV, approvato dalla camera dei Deputati in testo unificato con altri d.d.l. di iniziativa parlamentare, sembra andare nel senso di una scissione generalizzata degli effetti della notificazione, stabilendo che all'art. 149 c.p.c. è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

[41](#) Con tale pronuncia la Corte costituzionale, integrando la sentenza n. 477 del 2002, ha precisato che, per quanto a seguito degli interventi della Consulta operi la regola secondo cui la notifica deve ritenersi perfezionata per il notificante con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, resta fermo che “la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario”.

[42](#) L'insufficienza dell'azione dalla Corte costituzionale è rilevata anche da M. Campus, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle "formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante"*, in *Studium Iuris*, 694 e seg., il quale osserva che “aver agito sul momento di produzione degli effetti della notificazione senza con ciò intervenire sul regime di validità dell'atto e dunque sulla sua possibilità di sanatoria, se risolve i problemi connessi all'eventuale tardività dello stesso, lascia irrisolti quelli inerenti agli eventuali vizi della fase di trasmissione”, dal momento che la disciplina della sanatoria di cui agli artt. 156, 160 e 291 c.p.c. non può trovare applicazione a fronte di una notifica inesistente dal punto di vista giuridico o materiale. Il nuovo assetto venutosi a delineare a seguito della sentenza n. 477 del 2002 rischierebbe così di dimostrarsi inadeguato “con riferimento all'ipotesi in cui il procedimento notificatorio risulti giuridicamente o materialmente inesistente”, come ad esempio nel caso in cui difetti l'avviso di ricevimento del piego postale o, ancora, la consegna sia stata posta in essere in luogo o nei confronti di un soggetto totalmente estraneo al destinatario dell'atto”, o come nel caso in cui l'atto da notificare venga restituito al mittente quando sia ormai pregiudicato il tempestivo ricorso ad un'ulteriore notificazione.

[43](#) Sull'opportunità dell'introduzione, per via legislativa o di intervento della Corte costituzionale, di un rimedio generale di carattere restitutorio, che consenta, sulla falsariga di quanto avviene nel processo amministrativo (ex artt. 34 e 36, 2° comma, del t.u. sul Consiglio di Stato e dall'art. 34, 2° comma, della legge istitutiva dei T.a.r.), alla parte incorsa in una decadenza a sé non imputabile una rimessione in termini estesa anche ai poteri processuali esterni allo svolgimento del giudizio, cfr. (oltre ai miei, *La corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi*, in *Giur. It.*, 2003, 1152 e seg., e *La giurisprudenza costituzionale come fonte dell'odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta*, in corso di stampa su *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2004, § 6) R. Caponi, *La causa non imputabile alla parte nella disciplina della rimessione in termini nel processo civile*, in *Foro It.*, 1998, I, 2663; Id., *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 1996, 95-114; G. Tarzia, *Le istruzioni del giudice alle parti nel processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1981, 662 e segg.; A. Finocchiaro, *Inviolabilità del diritto alla difesa e inosservanza di un termine perentorio*, in *Giust. Civ.*, 1974, III, 123; N. Trocker, *Processo civile e costituzione*, Milano, Giuffrè, 1974, 480, nota 18; A. Proto Pisani, osservaz. a Corte cost., 3 marzo 1989, n. 97, ord., e Corte cost., 21 luglio 1988, n. 855, ord., in *Foro It.*, 1989, I, 951.

Desta quindi una certa sorpresa che la Commissione ministeriale di studio per la riforma del processo civile, istituita con d.m. 10 ottobre 2001 e presieduta da R. Vaccarella, pur programmando, al punto 15, la revisione della disciplina dei termini processuali prevedendo anche per i termini perentori la remissione in termini per inosservanza dovuta a causa non imputabile alla parte, suggerisca però di mantenere il limite dei termini di impugnazione che, essendo legati al giudicato, ad avviso della Commissione vedono prevalere l'esigenza di certezza.

[44](#) La legge processuale civile contempla esclusivamente ipotesi specifiche di rimessione in termini

(su cui, per una panoramica, v. C.E. Balbi, voce «Rimessione in termini - Dir. Proc. Civ.», in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, Treccani, 1993, 1 e segg.). Tra esse, la più ampia è quella contemplata dall'art. 184 *bis* c.p.c., come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, rispetto al testo originario introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, da ritenere applicabile anche al processo tributario (Cass., 6 luglio 1999, n. 6954, in *Mass. Giur. It.*, 1999, 812, e in *Fisco*, 2000, 9081, pur negando che la disposizione possa essere applicata nella vigenza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto l'art. 39 di tale decreto fa rinvio soltanto al primo libro del codice di rito civile, laddove l'art. 184 *bis* si trova nel libro secondo, non esclude la sua applicabilità alla luce del rinvio contenuto nell'art. 1, 2° comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente entrato in vigore).

L'art. 184 *bis* c.p.c. opera, secondo l'interpretazione corrente in dottrina e in giurisprudenza, in relazione alle sole decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio di primo grado (e a quello d'appello, in forza del rinvio contenuto sull'art. 359 c.p.c.) senza possibilità di estendere la previsione di legge ad altre decadenze esterne ad esso, quali quelle conseguenti al decorso dei termini per proporre determinate azioni o impugnazioni ovvero per riassumere il processo, in relazione alle quali deve ritenersi tuttora vigente la regola della improrogabilità dei termini perentori di cui all'art. 153 c.p.c.: v. Cass., 6 dicembre 2000, n. 15491, in *Mass. Giur. It.*, 2000, 1437, e in *Arch. Giur. oo. pp.*, 2001, 217; Id., 29 settembre 2000, n. 12935, in *Mass. Giur. It.*, 2000, 1156; Id., 11 luglio 2000, n. 9178, in *Giust. Civ.*, 2001, I, 1323; Id., 27 agosto 1999, n. 8999, in *Mass. Giur. It.*, 1999, 961; Id., 23 ottobre 1998, n. 10537, *ivi*, 1998, 1102, e in *Giust. Civ.*, 1999, I, 727; Id., 25 maggio 1998, n. 5197, in *Mass. Giur. It.*, 1998, 571; Id., 15 ottobre 1997, n. 10094, *ivi*, 1997, 1012, e in *Foro It.*, 1998, I, 2659, con nota di R. Caponi; Id., 17 settembre 1997, n. 9257, in *Riv. Giur. Circolaz. e Trasp.*, 1997, 815; C.E. Balbi, "Art. 6 - Rimessione in termini", in *Interventi urgenti*, cit., 624 e seg., ora Padova, Cedam, 1997, 53 e seg.; R. Caponi, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 1996, 414 e segg. (diversamente, per L. Montesano, G. Arieta, *Trattato di diritto processuale civile*, Tomo II, Padova, Cedam, 2001, 1160 e seg., la disciplina della rimessione in termini opera anche con riferimento alle impugnazioni, nel qual caso l'istanza restitutoria dovrebbe essere contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione).

[45](#) Nel senso che, nel nuovo rito tributario, la costituzione del ricorrente, tanto in primo grado come in appello, avviene esclusivamente, a pena di inammissibilità, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, dell'atto già notificato all'ufficio finanziario, mentre va esclusa l'equivalenza della consegna a mezzo del servizio postale, v. Cass., 15 febbraio 2002, n. 2255, in *Mass. Giur. It.*, 2002, 156, e in *Giur. Imposte*, 2002, 954; Cass., 15 febbraio 2002, n. 2239, in *Mass. Giur. It.*, 2002, 156, in *Giur. Imposte*, 2002, 91, *ibidem*, 538, e in *Riv. Dir. Trib.*, 2002, II, 408, con nota di Lupi; Cass., 19 settembre 2001, n. 11781, in *Mass. Giur. It.*, 2001, 988, in *GT Riv. Giur. Trib.*, 2002, 697, con nota di Chizzini, in *Rass. Tributaria*, 2002, 327, con nota di Morozzo Della Rocca, e in *Giur. Imposte*, 2002, 1; Cass., 28 giugno 2001, n. 8829, in *Foro It.*, 2001, I, 2796, in *Boll. Trib.*, 2002, 69, in *Giur. Imposte*, 2001, 1199, con nota di Contestabile, in *GT Riv. Giur. Trib.*, 2002, 13, con nota di Ripa, e in *Rass. Tributaria*, 2001, 1375, con note di Lupi e di De Gregorio; Commiss. Trib. Prov. Livorno, Sez. V, 16 gennaio 1998, n. 403, in *Boll. Trib.*, 1999, 1145; Commiss. Trib. Prov. Pisa, Sez. I, 31 marzo 1998, n. 442, in *Boll. Trib.*, 1999, 1145; Commiss. Trib. Prov. Pisa, Sez. I, 31 dicembre 1997, n. 442, *ibidem. Contra*, v. peraltro Cass., 28 dicembre 2001, n. 16207, in *Riv. Dir. Trib.*, 2002, II, 408, con nota di Lupi, e in *Boll. Trib.*, 2002, 1565, nota di Brighenti, secondo cui, "nel giudizio tributario, le parti possono costituirsi non solo consegnando manualmente nella segreteria della Commissione atti e documenti, ma anche inviando gli stessi mediante plico postale", con l'avvertenza, tuttavia, "che se la parte si avvale del servizio postale assume su di sé il rischio che il plico pervenga oltre il termine, a pena di inammissibilità, di 30 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio". Per la possibilità per il ricorrente di costituirsi a mezzo posta nella segreteria del giudice tributario, v. anche, in precedenza, Commiss. Trib. Reg. Rieti, 9 luglio 1996, in *Boll. Trib.*, 1996, 1703, con nota di Brighenti.

[46](#) La decisione è pubblicata in *Diritto e Giustizia*, 28 dicembre 2002, n. 46, 14, con nota di Genovese, in *Fisco*, 2003, 1683, con nota di Russo e Franson, *ivi*, 2002, con nota di Petrone, in *Rass. Tributaria*, 2002, 2065, con nota di Marini, e in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2003, 589, con nota di Greggi.

[47](#) Per una uguale conclusione, ma sulla base dell'applicazione dei principi affermati dalla Consulta con la

sentenza n. 477 del 2002, v. Canino, *La costituzione in giudizio del ricorrente dopo l'intervento della Corte costituzionale*, in www.judicium.it (20 febbraio 2003), § 4, e Lupi, *Sulla legittimità della costituzione in giudizio a mezzo posta, con spedizione degli atti entro i termini per la costituzione*, ivi (28 febbraio 2003), § 3.

48 In questo senso, e conseguentemente per l'inammissibilità del ricorso inoltrato a mezzo posta, non potendosi configurare nessun tipo di sanatoria in relazione ad un'attività inidonea *tout court* a realizzare la corrispondente fattispecie legale determinativa della proposizione dell'opposizione, v. Cass., 6 febbraio 2003, n. 1813 (ord.), in *Mass. Giur. It.*, 2003, 173, e in *Gius.*, 2003, 11, 1228; Cass., 8 novembre 1999, n. 12438, in *Mass. Giur. It.*, 1999, 1198; Cass., 30 agosto 1999, n. 9122, in *Mass. Giur. It.*, 1999, 970; Cass., 18 marzo 1999, n. 2450, in *Mass. Giur. It.*, 1999, 319; Cass., 15 febbraio 1999, n. 1262, in *Mass. Giur. It.*, 1999, 189; Cass., 14 marzo 1992, n. 3137, in *Mass. Giur. It.*, 1992, 269 e seg., Cass., sez. un., 17 giugno 1988, n. 4130, in *Foro It.*, 1988, I, 2193, e in *Giust. Civ.*, 1988, I, 2237.

Contra, cfr. Cass., 25 luglio 1997, n. 6968, in *Mass. Giur. It.*, 1997, ??; Cass., 28 febbraio 1996, n. 1572, in *Mass. Giur. It.*, 1996, ??, e in *Giust. Civ.*, 1997, I, 534, secondo cui il ricorso in opposizione inoltrato a mezzo posta alla cancelleria, pur essendo nullo per difetto di forma inerente al suo deposito, non determina l'inammissibilità del ricorso quando non sussista alcun dubbio sulla sua provenienza e risulti incontrovertibilmente dagli atti la data del deposito (come quando il cancelliere alleggi agli atti la busta contenente il ricorso in opposizione, con sopra la stampigliatura della data di ricezione) e possa, dunque, ritenersi raggiunto lo scopo di verificare la tempestività dell'opposizione. Più di recente, Giudice di pace Frosinone, 11 dicembre 2001, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2003, 1, 67, secondo cui il mancato deposito manuale del ricorso in opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzione amministrativa non determina la inammissibilità del ricorso medesimo, ma costituisce una mera irregolarità senza alcun effetto negativo sul procedimento di opposizione, purché il ricorso sia stato prodotto, anche a mezzo del servizio postale, e pervenuto nella cancelleria del giudice adito nel termine perentorio fissato dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Cfr. inoltre E. Rosini, *Le sanzioni amministrative*, Milano, Giuffrè, 1991, 148, secondo il quale, in analogia a quanto previsto per proporre opposizione a decreto penale, il ricorso avrebbe potuto anche essere spedito al cancelliere a mezzo posta; Barbieri e Angelini, *Il processo di opposizione a ordinanza-ingiunzione nel nuovo processo civile*, Padova, Cedam, 1996, 150 e seg, secondo cui, dal momento che l'art. 8, 2° comma, della legge 21 febbraio 1989, n. 99, consente, nei procedimenti davanti al conciliatore ed ora davanti al giudice di pace, come è il caso delle opposizioni a ordinanza-ingiunzione.

49 La questione di legittimità costituzionale è stata promossa con ordinanza del 1° aprile 2003 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2003, oltre che in corso di stampa su *Giur. It.*

50 Il provvedimento è in corso di stampa su *Giur. It.*

51 È da ricordare che, come si ricava dagli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, sia direttamente, sia a mezzo posta, tanto gli atti giudiziali in materia civile, penale ed amministrativa, quanto gli atti stragiudiziali.

52 In proposito v. A. Ciccia, *Così le notifiche sugli atti giudiziari*, in *Italia Oggi*, 28 novembre 2002, 51.

53 Su cui cfr. R. Conte, *Diritto di difesa ed oneri della notifica*, cit., 28.

54 "Sacrosanta e pienamente condivisibile", è per l'appunto il viatico con cui G. Virga, *Eliminata l'alea della notifica per posta*, in *Giust.It - Rivista Internet di Diritto Pubblico*, n. 11 del 2002, <http://www.giust.it>, ha accolto la pronuncia della Corte. Favorevoli anche i commenti di R. Caponi, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario*, cit., 14, secondo il quale una piccola battaglia di civiltà si è conclusa positivamente, e di M. Gentile, *Passa il principio di scissione degli effetti*, cit., 41, a cui avviso si apre un nuovo scenario nel quale la dialettica processuale potrà svilupparsi senza essere stroncata da fattori fuori dal controllo delle parti. Apprezzamento viene espresso, sia pure in maniera più problematica, altresì da R. Conte, *Diritto di difesa ed oneri della notifica*, cit., *passim*, che parla di svolta storica, e da G. Basilico, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*, cit., 1075, secondo cui "la Corte costituzionale ha confermato una linea di tendenza interpretativa chiaramente impressa già da alcuni anni e tesa all'osservanza delle reciproche garanzie delle parti del procedimento di notificazione, alla luce delle

norme costituzionali”.